PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2026, n. **17.**

Norme a sostegno della transizione ecologica della gestione integrata dei rifiuti, dell'economia circolare e della bonifica delle aree inquinate.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
NORME GENERALI

CAPO I
Campo di applicazione

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione con la presente legge, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in armonia con i principi e le norme europee, disciplina la gestione integrata dei rifiuti, nonché la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, al fine di concorrere ad assicurare le più alte garanzie di protezione dell'ambiente e di tutela della salute pubblica.

2. La presente legge disciplina in particolare:

a) le competenze dei soggetti che esercitano poteri e funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani e di bonifica dei siti inquinati nei limiti delle previsioni costituzionali e legislative nazionali;

b) gli strumenti della programmazione e pianificazione regionale nelle materie di cui alla lettera a);

c) le misure a sostegno dell'economia circolare e le azioni di prevenzione della produzione di rifiuti nonché di progettazione ecocompatibile;

d) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione della normativa europea, nazionale e regionale di settore, seguendo le migliori pratiche a livello nazionale ed europeo per la riduzione, il riuso e il recupero delle materie e l'uso efficiente delle risorse, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;

e) le risorse finanziarie e la loro destinazione per l'attuazione della presente legge;

f) la determinazione dei tributi e delle tariffe applicabili;

g) il sistema sanzionatorio;

h) le modalità di partecipazione, informazione ed educazione dei cittadini, nonché la promozione di studi e ricerche nelle materie di cui alle lettere a) e c);

i) gli strumenti sussidiari alla gestione dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti;

j) le azioni di vigilanza, controllo e i poteri sostitutivi;

k) la bonifica dei siti inquinati.

TITOLO II
GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I
Principi e finalità

Art. 2
(Principi)

1. La Regione riconosce che una corretta gestione dei rifiuti concorre a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, favorendo la transizione ecologica dall'economia lineare dello smaltimento all'economia circolare.

2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi dell'economia circolare, nonché ai principi del "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (Do No Significant Harm), seguendo un paradigma rigenerativo per cui gli scarti derivanti dai processi di produzione e di consumo rientrano all'interno degli stessi, verso la tendenziale e progressiva eliminazione dello smaltimento dei rifiuti.

3. La Regione persegue la riduzione della dipendenza dalle materie prime attraverso l'economia circolare sviluppando nuove opportunità economiche nelle filiere del riciclo e nelle simbiosi industriali.

4. La Regione riconosce e pone alla base delle proprie azioni in materia di rifiuti la gerarchia delle priorità stabilita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, recepita dall'articolo 179 del d.lgs. 152/2006 che prevede, nel seguente ordine:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo;

e) smaltimento.

5. La Regione riconosce il ciclo dei rifiuti come un preminente fatto sociale, che si sviluppa attraverso le relazioni e l'organizzazione comunitaria, in grado di incidere sul benessere e la coesione. Ritiene prioritario il contrasto allo spreco, in particolar modo quello alimentare e farmaceutico favorendo il consumo e la redistribuzione dei beni prima di diventare rifiuti.

6. La Regione riconosce che la prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre la dispersione degli inquinanti. Promuove modelli di produzione e di consumo innovativi per la progressiva eliminazione della plastica monouso, nonché della presenza di sostanze che hanno un grave impatto ambientale e sanitario, a partire dalle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) a catena lunga.

7. La Regione, nell'ambito dei propri documenti di programmazione, promuove l'estensione del ciclo di vita dei prodotti e il loro riutilizzo, anche attraverso la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, avvalendosi di imprese dell'economia sociale, sistemi di cauzione-rimborso e di riconsegna-ricarica, nonché la ricostruzione, il rinnovo e la ridestinazione dei prodotti, come pure piattaforme di condivisione.

8. La Regione riconosce la tutela della legalità e la prevenzione dei fenomeni corruttivi quali principi fondamentali nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e nello sviluppo dell'economia circolare, promuovendo, nel rispetto della normativa statale vigente, l'adozione da parte degli operatori economici di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione conformi ai principi nazionali e allo standard internazionale UNI ISO 37001.

Art. 3
(Finalità)

1. La Regione riconosce la transizione ecologica del ciclo dei rifiuti verso la circolarità integrale quale priorità strategica, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica ed economia circolare stabiliti dall'Unione Europea e dallo Stato nell'orizzonte temporale del 2050.

2. Ai fini della salvaguardia ambientale e del contenimento del consumo delle risorse e ferma restando la gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 4, la Regione, in un'ottica di sviluppo del modello dell'economia circolare, persegue prioritariamente le seguenti finalità:

a) la riduzione della produzione di rifiuti anche attraverso la promozione di progetti di riparazione e riuso di beni a fine vita e la diffusione sul territorio dei centri di riuso, incentivando per la loro gestione il ruolo del volontariato e della cooperazione sociale;

b) l'introduzione di sistemi di eco-fiscalità premianti le buone pratiche ambientali e in particolare la tariffazione puntuale, demandando ai comuni la sua applicazione all'interno di criteri prestabiliti, come strumento finalizzato prioritariamente al contenimento e alla riduzione della produzione pro-capite di rifiuti, nonché al potenziamento del riciclo tramite investimenti impiantistici, semplificazione amministrativa dei procedimenti ambientali e il miglioramento della qualità delle raccolte differenziate;

c) la promozione di una corretta gestione delle frazioni organiche differenziate, diffondendo il compostaggio di prossimità, l'auto-compostaggio, il compostaggio locale e di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o isolate, emanando apposite linee guida e stipulando accordi volontari con le comunità e le associazioni interessate;

d) l'innovazione tecnologica nella gestione del ciclo delle frazioni organiche, in particolare ai fini della produzione e reimmissione in rete del biometano prodotto e commercializzato quale carburante per autotrazione o per altri usi;

e) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;

f) lo sviluppo di impiantistica di riciclo e di recupero;

g) la minimizzazione e residualità del conferimento dei rifiuti in discarica da riservare ai soli rifiuti non recuperabili;

h) la progressiva eliminazione della dispersione di microplastiche nell'ambiente.

3. I soggetti coinvolti nella progettazione, nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti concorrono all'attuazione del modello e degli obiettivi dell'economia circolare, nel rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilità estesa del produttore e secondo criteri di efficacia, di efficienza, di economicità, di trasparenza, di fattibilità tecnica ed economica.

4. L'efficienza della gestione dei rifiuti sul territorio regionale è valutata attraverso il residual waste cap (RWC), in rapporto alla riduzione della produzione del rifiuto urbano residuo, di seguito denominato RUR, in termini di peso annuo per abitante, alla qualità e quantità dei rifiuti raccolti in modo differenziato, nonché alla quantità effettivamente riciclata e a quella avviata a smaltimento in discarica.

CAPO II
Competenze e funzioni amministrative

Art. 4
(Competenze della Regione)

1. La Regione esercita le competenze previste dall'articolo 196 del d.lgs. 152/2006 e, in particolare:

a) predispone, adotta e aggiorna la Strategia regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, di cui all'articolo 9, nel rispetto di quanto previsto dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180 del d.lgs. 152/2006;

b) predispone, adotta e aggiorna il Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e dell'economia circolare, di cui all'articolo 10, nel rispetto di quanto previsto dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del d.lgs. 152/2006, nonché dei contenuti di cui all'articolo 199 dello stesso decreto;

c) promuove interventi per ridurre i quantitativi di rifiuti, incentivando le attività di prevenzione, e riutilizzo dei prodotti riciclo e recupero dei rifiuti, nel rispetto dei principi dell'economia circolare, anche attraverso la stipula di accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati;

d) provvede all'analisi, unitamente all'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico, di seguito denominata AURI, e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dell'Umbria, di seguito denominata A.R.P.A., delle complessive capacità del sistema impiantistico regionale di trattamento, preparazione per il riutilizzo, riciclo, recupero di materia e smaltimento dei rifiuti e alla valutazione della eventuale necessità di potenziamento, tenuto conto delle capacità

residue delle discariche, al fine di garantire un sistema omogeneo e coerente con gli obiettivi comunitari e nazionali di riciclo;

e) favorisce la realizzazione e il completamento del sistema impiantistico per le finalità di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti nonché di recupero di materia al seguito di trattamento rifiuti;

f) definisce i criteri per la localizzazione e l'individuazione degli impianti di gestione dei rifiuti, al fine di perseguire il corretto e ottimale inserimento degli stessi sul territorio, prevenirne e contenerne i potenziali impatti negativi;

g) rilascia le autorizzazioni previste dalla normativa nazionale;

h) esercita le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorità competenti di spedizione e destinazione di cui al regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE) ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 194, comma 7, del d.lgs. 152/2006;

i) emette ordinanze contingibili e urgenti a norma dell'articolo 191 del d.lgs. 152/2006;

j) verifica la conformità del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, di cui all'articolo 13-bis della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), al Piano regionale di cui all'articolo 10, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1) raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 19 e di riduzione del RUR e dei conferimenti dei rifiuti urbani in discarica di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);

2) dotazione dell'offerta impiantistica ovvero della rete delle strutture a supporto della raccolta differenziata;

3) diffusione uniforme su tutto il territorio regionale dei sistemi di tariffazione puntuale che consentano la modulazione degli oneri a carico degli utenti in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti.

Art. 5
(Competenze delle province)

1. Le province esercitano le funzioni di cui all'articolo 197 del d.lgs. 152/2006.

2. Ai sensi dell'articolo 197, comma 1, lettera d), del d.lgs. 152/2006, le province individuano le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

3. Le province, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, possono avvalersi del supporto dell'A.R.P.A., anche attraverso gli strumenti convenzionali previsti dall'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)).

4. Le province trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in merito alle attività svolte nell'anno precedente.

Art. 6
(Competenze dei comuni)

1. I comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dagli articoli 198 e 255 del d.lgs. 152/2006 e, in particolare, per quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del d.lgs. 152/2006, concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti.

2. I comuni svolgono altresì funzioni di controllo del corretto conferimento da parte dei cittadini dei rifiuti urbani ai servizi di raccolta nell'ambito del proprio territorio e provvedono alla promozione e conclusione di accordi con organismi pubblici e privati al fine di garantire una maggiore efficacia alle azioni e agli interventi volti alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle aree e degli spazi urbani.

3. I comuni provvedono all'approvazione della realizzazione o adeguamento dei centri di raccolta, individuando anche gli spazi da destinare ai centri per il riutilizzo, in conformità con la normativa vigente in materia, nonché, nella redazione del Piano regolatore, parte operativa, all'individuazione delle aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti inerti, dimensionandole in proporzione alla quantità dei rifiuti prodotti. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi a quanto previsto nella progettazione degli interventi edilizi con riferimento all'individuazione degli spazi da destinare al conferimento da parte degli utenti dei rifiuti differenziati.

4. Ai fini della realizzazione dei centri di raccolta e dei centri per il riutilizzo di cui al comma 3, i Comuni, l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria (Ater regionale) e gli Enti del terzo settore possono stipulare protocolli d'intesa per assegnare a questi ultimi, a canone ricognitorio, spazi e locali destinati a tali finalità.

Art. 7
(Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI)
in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. L'AURI esercita le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani ad essa attribuite dalla l.r. 11/2013.

2. L'AURI elabora, approva e aggiorna il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 13-bis della l.r. 11/2013 e la tariffa unica per il conferimento dei rifiuti di cui all'articolo 22.

Art. 8
(Funzioni dell'Agenzia regionale
per la protezione ambientale (A.R.P.A.))

1. L'A.R.P.A., nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui alla l.r. 9/1998 in materia ambientale, provvede:

a) alla gestione della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti, istituito ai sensi dell'articolo 189 del d.lgs. 152/2006;

b) alla raccolta dei dati, trasmessi entro il 28 febbraio di ogni anno dai comuni, dalle province, dall'AURI e dai gestori degli impianti, nonché di tutte le informazioni utili, per le attività di monitoraggio, assicurandone la disponibilità e fruibilità in modo sistematico e informatizzato ai soggetti istituzionali competenti;

c) alla realizzazione e alla gestione, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, di un sistema informativo di tutti i dati inerenti i rifiuti. Il sistema informativo deve contenere almeno le seguenti banche dati:

1) quadro conoscitivo della produzione e della gestione dei rifiuti speciali, nonché della loro movimentazione da e verso il territorio regionale;

2) anagrafe delle autorizzazioni e comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 211, 214, 214-ter, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006;

3) archivio delle apparecchiature contenenti policlorobifenile (PCB) e delle altre particolari categorie di rifiuti di cui all'articolo 227 del d.lgs. 152/2006.

2. Ai fini del monitoraggio dei flussi di rifiuti, del calcolo degli indicatori di circolarità e dell'aggiornamento della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti di cui al comma 1, lettera a), la Regione e l'A.R.P.A. promuovono azioni di sviluppo per addivenire all'interoperabilità telematica delle proprie banche dati con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all'articolo 188-bis del d.lgs. 152/2006, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa statale in materia, in raccordo con la Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le azioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Per il finanziamento delle funzioni di cui al comma 1 la Regione riconosce ad A.R.P.A. il contributo di cui all'articolo 24, comma 4, lettera b).

CAPO III
Strumenti di pianificazione, programmazione e gestione

Art. 9
(Strategia regionale di prevenzione
della produzione dei rifiuti)

1. La Giunta regionale approva la Strategia regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, di seguito denominata PREV, contenente le azioni volte a promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte e i relativi tempi di attuazione.

2. La PREV declina le azioni di prevenzione in coerenza con le norme europee e nazionali di settore, nonché con il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180 del d.lgs. 152/2006, di cui le seguenti assumono particolare rilevanza:

a) riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari, in attuazione della legge regionale 14 novembre 2017, n. 16 (Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici);

b) dematerializzazione e transizione digitale della pubblica amministrazione e promozione delle stesse nei settori privati;

c) promozione dell'installazione di distributori per l'acqua naturale e frizzante in tutte le aree ed edifici pubblici;

d) promozione della diffusione del commercio di prodotti sfusi e alla spina nella piccola e grande distribuzione organizzata o della possibilità del singolo consumatore di poter utilizzare contenitori propri riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare;

e) promozione di iniziative commerciali basate sul vuoto a rendere;

f) promozione e diffusione della home appliances sharing;

g) diffondere le iniziative di riparazione come i cosiddetti "repair café";

h) inserimento di criteri premiali nei bandi regionali per le imprese che condividono tra loro beni strumentali;

i) promozione della diffusione di prodotti assorbenti per la persona (PAP), riutilizzabili;

j) aumento della durata del ciclo di vita dei beni di cui alla direttiva 2024/1799/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (Testo rilevante ai fini del SEE), anche mediante incentivazione alla realizzazione di centri di riuso, di iniziative di riparazione e riutilizzo, e il loro coordinamento con i centri di raccolta;

k) attuazione della legge regionale 9 dicembre 2008, n. 18 (Promozione degli acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche) in particolar modo attraverso l'inserimento di clausole ambientali nei bandi e nei capitolati pubblici;

l) promozione e sostegno dell'applicazione dei criteri ambientali minimi, di seguito denominati CAM, di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) emanati in attuazione del decreto 3 agosto 2023 (Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023) approvato dal Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy;

m) diffusione della progettazione ecocompatibile che preveda l'utilizzo di nuovi materiali, di materiali riciclati o riciclabili;

n) promozione degli eventi ecosostenibili;

o) comunicazione istituzionale, strutturata sui vari target di riferimento della popolazione residente e non residente volta a promuovere l'adozione dei corretti comportamenti per prevenire la produzione dei rifiuti e il contrasto allo spreco;

p) incentivazione/premialità delle singole utenze/cittadini a seguito adozione di "buone pratiche" attraverso i regolamenti comunali.

3. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, in relazione alla necessità di ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, definisce all'interno della PREV una specifica sezione dedicata alla riduzione e superamento dell'uso delle plastiche monouso, che prevede:

a) la progressiva eliminazione in tutte le realtà pubbliche dell'utilizzo di prodotti in plastica monouso come definiti dall'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019. Ove sussistano comprovate ragioni tecniche o igienico-sanitarie tali da impedire l'eliminazione dell'utilizzo di prodotti in plastica monouso, le realtà pubbliche procedono con l'impiego di manufatti riciclabili e compostabili in base alla norma UNI EN 13432:2002, da conferirsi con la frazione organica mediante raccolta differenziata;

b) la progressiva sostituzione di prodotti in plastica monouso nella somministrazione di cibi e bevande con manufatti riutilizzabili, nei quali sono compresi i prodotti di plastica di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione), convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, ogni volta che è previsto il consumo al tavolo con servizio o in modalità self-service, limitando l'utilizzo di manufatti compostabili in base alla norma UNI EN 13432:2002 ai soli prodotti da asporto.

4. La PREV è adottata dalla Giunta regionale, viene aggiornata con periodicità triennale ed esplica i suoi effetti fino all'approvazione del suo aggiornamento.

Art. 10
(Piano regionale di gestione integrata
dei rifiuti e dell'economia circolare)

1. Il Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e dell'economia circolare, di seguito denominato PREC, è lo strumento che definisce gli indirizzi e le politiche regionali di settore volti alla transizione ecologica della gestione del ciclo dei rifiuti. Il PREC comprende l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nel territorio ottimale di riferimento, nonché le misure per migliorare l'efficacia ambientale dei processi di gestione verso un paradigma di circolarità e il massimo recupero di materia, in conformità e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006.

2. Al fine di dare attuazione ai principi dell'economia circolare e di sviluppare le filiere del riciclo e la verticalizzazione dei processi industriali delle materie prime seconde, il PREC contiene altresì:

a) gli scenari e le proiezioni di transizione ecologica del ciclo dei rifiuti verso la tendenziale circolarità integrale al 2050;

b) il sistema e la modalità di raccolta e intercettazione dei rifiuti, secondo le diverse tipologie e densità di insediamenti abitativi nonché la distribuzione dei centri di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del d.lgs. 152/2006;

c) le misure volte a promuovere una corretta e qualitativa gestione delle frazioni differenziate organiche, diffondendo il compostaggio di prossimità, l'auto-compostaggio, il compostaggio locale e di comunità, a partire dalle utenze site nelle aree rurali, emanando apposite linee guida e stipulando accordi volontari con le comunità e le associazioni interessate;

d) la distribuzione territoriale e le modalità di promozione di raccolte selettive attraverso gli eco-compattatori;

e) la ricognizione dell'impiantistica di trattamento e selezione, riciclo e recupero presente nel territorio regionale corredata dei relativi dati, in particolar modo i livelli di efficienza di recupero di materia;

f) la definizione dei fabbisogni della realizzazione di nuovi impianti partendo dall'analisi dell'indice di riciclo;

g) la definizione degli interventi necessari al miglioramento dell'impiantistica esistente volta ad aumentare l'efficienza di recupero di materia;

h) la dotazione impiantistica per la gestione della fase transitoria di smaltimento verso la circolarità integrale e dei relativi fabbisogni di chiusura del ciclo;

i) l'analisi di mercato, nel quadro regionale e delle sue interazioni con quello extra-regionale, delle materie prime seconde;

j) le azioni da porre in essere per il sostegno alla verticalizzazione delle filiere manifatturiere dei prodotti realizzati con le materie prime seconde e la loro vendita sul mercato;

k) la definizione dei fabbisogni, corredati di relativi scenari, e delle dotazioni necessarie alla chiusura del ciclo;

l) i criteri per la localizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, e la loro rappresentazione cartografica.

3. Ad integrazione dei contenuti di cui ai commi 1 e 2, il PREC può contenere:

a) indirizzi inerenti agli aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;

b) la valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c) la gestione di interventi di mutuo soccorso tra bacini diversi e/o tra impianti di recupero e smaltimento regionali;

d) la predisposizione di piani di gestione dei rifiuti in caso di fermo impianti e di rinnovo e/o manutenzione degli stessi.

4. La proposta di PREC è preadottata dalla Giunta regionale nel rispetto delle finalità e dei principi contenuti nel d.lgs. 152/2006. Concluse le fasi previste dalla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni) per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di seguito denominata VAS, il PREC è adottato dalla Giunta regionale e trasmesso all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

5. L'approvazione del PREC, nonché le modifiche e gli aggiornamenti dello stesso, possono avvenire anche per stralci tematici e la sua efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria.

6. Costituiscono parte integrante del PREC il Piano regionale di Bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 41, nonché il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, ai sensi dell'articolo 199, comma 6-bis, del d.lgs. 152/2006.

7. Il PREC ha validità sessennale ed esplica i suoi effetti fino all'approvazione del successivo.

8. II PREC si conforma a quanto previsto nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del d.lgs. 152/2006 ed è coordinato con gli strumenti di programmazione e pianificazione di competenza regionale previsti dalle normative vigenti.

Art. 11
(Osservatorio regionale dei rifiuti)

1. È istituito l'Osservatorio regionale dei rifiuti presso l'A.R.P.A..

2. L'Osservatorio è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto dai seguenti membri, esperti in materia di rifiuti:

a) quattro designati dalla Giunta regionale;

b) tre designati dall'A.R.P.A. di cui uno con funzioni di Presidente, che coordina i lavori;

c) due designati rispettivamente da ciascuna delle due province;

d) due designati da AURI.

3. L'Osservatorio organizza e gestisce l'attività di monitoraggio e controllo sul sistema integrato di gestione dei rifiuti e, in particolare, verifica, valida e certifica i dati relativi alle quantità e alla qualità delle diverse frazioni merceologiche fino alla scala comunale, con la seguente cadenza temporale:

a) su base trimestrale e annuale:

1) flussi dei conferimenti in discarica di rifiuti urbani e speciali;

2) flussi e dati gestionali relativi agli impianti di piano;

3) rifiuti prodotti;

4) rifiuti intercettati in maniera differenziata;

5) rifiuto urbano residuo;

6) rifiuti conferiti in discarica;

b) su base annuale:

1) rifiuti effettivamente riciclati;

2) rifiuti avviati ad altre tipologie di recupero;

c) su base triennale:

1) analisi della qualità dei modelli di gestione relativamente all'organizzazione, controllo e programmazione dei servizi;

2) analisi economica e andamento tariffario;

3) analisi dei costi di conferimento agli impianti di piano.

4. L'Osservatorio, nel rispetto delle cadenze temporali di cui al comma 3, trasmette alla Giunta regionale, che ne prende atto con propria deliberazione, apposite relazioni approvate collegialmente contenenti le analisi e i dati di cui al medesimo comma 3.

5. I componenti dell'Osservatorio non percepiscono alcun compenso, gettone, indennità o rimborsi comunque denominati per l'esercizio delle funzioni svolte.

CAPO IV
Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Art. 12
(Servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani)

1. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi che, organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza,

economicità e trasparenza, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

2. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), del d.lgs. 152/2006.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani persegue:

a) la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;

b) l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata su tutto il territorio regionale che assicurino, secondo le specificità di ogni territorio, la migliore qualità dei rifiuti raccolti, secondo le migliori tecnologie disponibili;

c) l'attivazione della tariffazione puntuale per tutti i comuni della Regione;

d) il riciclaggio, la preparazione al riutilizzo, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

4. Nel servizio di gestione di cui al comma 1, sono comprese anche attività accessorie, eventualmente opzionabili da parte dei comuni, quali il servizio di tariffazione e riscossione.

Art. 13
(Organizzazione territoriale e affidamento
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. L'intero territorio regionale costituisce unico ambito territoriale ottimale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 196, comma 1, lettera g), e 200, del d.lgs. 152/2006, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché della l.r. 11/2013.

2. Nell'unico ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei decreti ministeriali di cui all'articolo 195 del d.lgs. 152/2006, le tipologie di materiali da conferire e la loro immagine coordinata sono uniformati su tutto il territorio regionale secondo la norma UNI 11686/2017. Per le raccolte non codificate, salvo ulteriori aggiornamenti delle normative preordinate, i colori sono:

a) viola: rifiuti tessili;

b) rosso: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

c) bianco: materiali assorbenti.

3. Le funzioni di ente di governo d'ambito sono attribuite all'AURI e sono disciplinate dalla legge regionale di riferimento.

Art. 14
(Affidamento e schema-tipo di contratto di servizio)

1. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 12, è affidato in forma unitaria nell'intero ambito di cui all'articolo 13, comma 1, tra le seguenti modalità:

a) individuazione di uno o più operatori economici attraverso l'espletamento di una gara con procedura ad evidenza pubblica;

b) costituzione di una società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con la partecipazione dei comuni o delle loro società partecipate di gestione dei rifiuti mediante l'espletamento di un'unica gara con procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la scelta del socio privato e l'affidamento del servizio;

c) affidamento in house, nel rigoroso rispetto delle condizioni e degli oneri motivazionali previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).

2. I rapporti tra AURI e il gestore del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi allo schema tipo definito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e all'articolo 203 del d.lgs. 152/2006.

Art. 15
(Salvaguardia occupazionale)

1. Nell'ambito dell'affidamento del servizio di gestione di cui all'articolo 14 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11 del d.lgs. 36/2023, fermo restando che, nel rispetto del principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore di cui al comma 1 del medesimo articolo 11 del d.lgs. 36/2023, nel citato ambito il relativo contratto di settore si individua nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali o eventuali tipologie contrattuali migliorative per i lavoratori rispetto a quella dei servizi ambientali.

2. Nell'ambito dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 14, inoltre, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona) riguardanti la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale.

3. Ferma restando la possibilità per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6 del d.lgs. 36/2023 e dalla legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa), per specifici servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, con particolare riferimento alla gestione dei centri di raccolta e dei centri per il riutilizzo, e relative attività connesse di raccolta, trasporto e operazioni preliminari per l'avvio al recupero o allo smaltimento, sono utilizzati preferibilmente modelli organizzativi di amministrazione condivisa con gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) che, in particolare, svolgono attività di inserimento lavorativo delle persone con disabilità o svantaggiate come definite dall'articolo 61, comma 4, del d.lgs. 36/2023.

CAPO V
Simbiosi industriali e impianti per il recupero e smaltimento di rifiuti

Art. 16
(Comunità dell'economia circolare - CEC)

1. La Comunità dell'economia circolare, di seguito denominata CEC, è un agglomerato o una filiera di unità produttive, industriali, agricole, commerciali o sociali tra di loro relazionate per contiguità fisica, di processo o consumo, con comune interesse di dare risposta ai propri fabbisogni di approvvigionamento o smaltimento, costituendo così un vantaggio reciproco attraverso la sostenibilità del processo produttivo e all'efficienza energetica dello stesso.

2. La CEC opera sinergicamente secondo un Patto per lo sviluppo stipulato tra i soggetti di cui al comma 1, di durata quinquennale, che individua soluzioni organizzative, logistiche, impiantistiche e strutturali volte a ridurre l'impatto ambientale complessivo dell'agglomerato e generare efficienza di processo e di output anche attraverso l'implementazione di dinamiche di simbiosi industriale.

3. È istituito presso il Servizio regionale competente il registro delle CEC.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua e disciplina:

a) i criteri in base ai quali un agglomerato o filiera possa definirsi idoneo a costituire una CEC;

b) i contenuti minimi del Patto di cui al comma 2;

c) le modalità e i requisiti di iscrizione al registro di cui al comma 3;

d) le eventuali modalità di incentivazione al recupero e all'upcycling dei sottoprodotti.

Art. 17
(Tavolo tecnico-scientifico permanente dell'economia circolare)

1. Presso il Servizio regionale competente è costituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente dell'economia circolare, con i seguenti compiti:

a) supportare la Giunta regionale nella promozione e lo sviluppo delle CEC di cui all'articolo 16 e dei relativi Patti;

b) promuovere e supportare l'individuazione e la valorizzazione dei sottoprodotti da parte delle imprese, ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

c) formulare proposte alla Giunta regionale per la predisposizione e l'aggiornamento della PREV e del PREC;

d) individuare le modalità tecnologiche e gli strumenti amministrativi per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, il riciclo, il riuso e il recupero degli scarti di produzione prevedendo le migliori forme di gestione di ciò che residua da tale ciclo;

e) individuare gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale;

f) individuare gli interventi per favorire la produzione e la realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai CAM in conformità con quanto previsto all'articolo 9, comma 2, lettera l);

g) individuare forme incentivanti per favorire la produzione e la compravendita di prodotti riciclati e riciclabili.

2. Il Tavolo tecnico-scientifico permanente dell'economia circolare è convocato almeno semestralmente, coordinato da A.R.P.A. e presieduto dagli assessori competenti in materia di economia circolare e sviluppo economico. La sua composizione e le sue modalità di funzionamento sono definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

3. In relazione alla trattazione di tematiche specifiche possono essere invitati a partecipare al Tavolo tecnico-scientifico permanente dell'economia circolare gli enti locali e altri soggetti interessati.

4. Ai componenti del Tavolo tecnico-scientifico permanente dell'economia circolare non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte.

Art. 18
(Requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti)

1. Gli impianti di trattamento, recupero e di smaltimento dei rifiuti sono realizzati applicando le migliori tecnologie disponibili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter), del d.lgs. 152/2006 e, in mancanza delle stesse, applicando i relativi BAT REFerence documents, di seguito denominata BREFs.

2. I criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, individuati dal PREC, forniscono gli elementi per l'individuazione da parte delle province delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

3. Nelle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, così come individuate dalle province, non possono essere autorizzati nuovi impianti, ad esclusione di quelli finalizzati al recupero di materia, sempre che tali zone non siano state individuate come non idonee anche alla localizzazione di impianti di recupero.

4. Si applicano in ogni caso i principi di cui all'articolo 2, comma 2, ad ogni implementazione, aggiornamento o potenziamento della dotazione impiantistica esistente.

CAPO VI
Target di efficienza

Art. 19
(Raccolta differenziata e recupero)

1. Al fine di rispettare le finalità della presente legge i comuni adottano le misure necessarie al raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi di raccolta differenziata:

a) 75 per cento al 2028;

b) 80 per cento al 2030;

c) 85 per cento al 2035.

2. Al fine di garantire l'effettivo recupero di materia volto allo sviluppo dell'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, ai sensi del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), le autorità competenti adottano le misure necessarie, nelle modalità definite dal PREC, per conseguire i seguenti obiettivi:

a) 60 per cento entro il 2028;

b) 65 per cento entro il 2030;

c) 70 per cento entro il 2035.

3. L'A.R.P.A. garantisce, nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni, il monitoraggio della qualità del rifiuto raccolto tramite l'aggiornamento annuale dell'indice di riciclo e il monitoraggio della qualità della frazione organica verificando che la percentuale di materiali estranei sia al di sotto del 5 per cento.

4. A seguito del raggiungimento delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale stabilisce con cadenza triennale obiettivi superiori.

Art. 20
(Residual waste cap)

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione, l'AURI e i Comuni adottano le misure necessarie, contenute nella PREV e nel PREC al fine di:

a) ridurre la produzione pro-capite di RUR a:

1) 100 kg/ab/anno entro il 2030;

2) 60 kg/ab/anno entro il 2035;

b) raggiungere gli obiettivi comunitari per i conferimenti dei rifiuti urbani in discarica fissati al:

1) 30 per cento dei rifiuti entro l'anno 2028;

2) 20 per cento dei rifiuti entro l'anno 2030;

3) 10 per cento di rifiuti entro l'anno 2035.

2. L'A.R.P.A., nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 8, garantisce il monitoraggio del rifiuto residuo e monitora la quantità di frazione organica all'interno del RUR, verificando che la percentuale sia al di sotto del 10 per cento nonché i flussi di smaltimento in discarica.

3. La Giunta regionale stabilisce obiettivi intermedi annuali utili al raggiungimento dei target di cui al comma 1.

CAPO VII
Tariffe, tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi, contributo ambientale e sanzioni

Art. 21
(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
e per l'applicazione della tariffazione puntuale)

1. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 238 del d.lgs. 152/2006 è stabilita in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, lettere f) e h), della l. 205/2017.

2. I comuni, secondo quanto stabilito dal Testo Integrato dei Corrispettivi del Servizio di Gestione Rifiuti (TICSER), applicano la tariffazione puntuale tramite una delle seguenti modalità PAYT:

a) con contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente;

b) mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti dei contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente;

c) con la misurazione del volume del rifiuto mediante la volumetria dei contenitori consegnati all'utenza o mediante sacco prepagato o mediante meccanismi di misurazione volumetrica inseriti nei contenitori utilizzati da più utenze;

d) con la misurazione del peso tramite pesatura dei rifiuti conferiti dai singoli utenti attraverso contenitori dedicati, oppure tramite uso di sacchetti contrassegnati, o mediante dispositivi di pesatura nei contenitori di raccolta per più utenti, oppure sistemi di pesatura nei centri di raccolta.

3. La parte variabile della tariffa è direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti residuali misurata al fine di garantire la diretta applicazione del principio "chi inquina paga".

4. A prescindere dall'applicazione del sistema di tariffazione puntuale, nei nuovi contratti di gestione del servizio, è prevista la misurazione del rifiuto indifferenziato residuale attraverso le forme di riconoscimento:

a) in via prioritaria del singolo utente costituito da famiglia o impresa;

b) di un gruppo limitato di utenti per il solo caso delle utenze domestiche, al massimo commisurato alle dimensioni dell'edificio abitativo.

5. Possono essere riconosciuti sconti sulla tariffa per il compostaggio domestico, di comunità e locale, per agevolare i conferimenti presso i centri di raccolta e altre buone pratiche ambientali e per casi e ragioni socio-sanitarie, disposte dai regolamenti comunali.

Art. 22
(Tariffa unica per il conferimento di rifiuti agli impianti di piano)

1. La tariffa unica per il conferimento di rifiuti agli impianti di piano, sulla base dei flussi regolati da AURI e dalla Regione Umbria, è calcolata sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) predisposto, per il periodo di regolazione, da ARERA, nel rispetto delle tempistiche di aggiornamento e delle procedure di approvazione definite da ARERA.

2. La Giunta regionale stabilisce entro il 31 gennaio di ogni anno, con apposita delibera, le premialità e le penalità per i comuni sulla base del raggiungimento degli obiettivi intermedi di cui all'articolo 20, comma 3.

3. Nel rispetto delle disposizioni dettate da ARERA i criteri di definizione e applicazione della tariffa unica di cui al comma 1 sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base della tariffa media di conferimento agli impianti di piano, ponderata con i flussi programmati di rifiuti, e di un contributo incentivante, calcolato come quota percentuale della tariffa media di conferimento.

4. La tariffa di cui al comma 1 comprende in quota parte il contributo ambientale di cui all'articolo 24.

Art. 23
(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. La Regione detta la disciplina attuativa del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi dell'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Soggetto passivo del tributo di cui al comma 1 è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

3. Il tributo è versato dai soggetti passivi alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito commisurato ai quantitativi conferiti in ciascun trimestre solare con l'obbligo di indicazione della causale.

4. A decorrere dall'anno 2028, l'ammontare del tributo di cui al comma 1 è fissato, per ogni tonnellata di rifiuti conferiti in discarica, nel modo seguente:

a) euro 25,82 per rifiuti urbani;

b) euro 25,82 per rifiuti speciali non pericolosi;

c) euro 25,82 per rifiuti speciali pericolosi;

d) euro 10,00 per fanghi palabili di rifiuti urbani e speciali;

e) euro 5,00 per fanghi palabili di rifiuti speciali pericolosi;

f) euro 3,50 per i rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi elencati negli Allegati 2, 3 e 4 al decreto del Ministro dell'ambiente 18 luglio 1996 (Ammontare dell'imposta unitaria dovuta, per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica);

g) euro 10,00 per scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani;

h) euro 25,82 per scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi.

5. Per i rifiuti di cui al comma 4, lettere b), c) e d), non altrimenti recuperabili il tributo si applica nella misura del 20 per cento dell'importo.

6. Ai rifiuti di cui al comma 4, lettera f), il tributo è applicato a seconda delle seguenti percentuali di recupero, i cui criteri sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, valutando l'effettivo riciclo e la circolarità dell'intero processo produttivo, per il pagamento del:

a) 90 per cento del tributo a valle di una percentuale di recupero maggiore o uguale al 5 per cento;

b) 80 per cento del tributo a valle di una percentuale di recupero maggiore o uguale al 15 per cento;

c) 70 per cento del tributo a valle di una percentuale di recupero maggiore o uguale al 25 per cento;

d) 60 per cento del tributo a valle di una percentuale di recupero maggiore o uguale al 35 per cento;

e) 50 per cento del tributo a valle di una percentuale di recupero maggiore o uguale al 45 per cento;

f) 40 per cento del tributo a valle di una percentuale di recupero maggiore o uguale al 50 per cento;

g) 35 per cento del tributo a valle di una percentuale di recupero maggiore o uguale al 60 per cento;

h) 33 per cento del tributo a valle di una percentuale di recupero maggiore o uguale al 70 per cento;

i) 32 per cento del tributo a valle di una percentuale di recupero maggiore o uguale all'80 per cento.

7. Sono soggetti al pagamento del tributo in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 205, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006 i rifiuti di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d), prodotti dai comuni che hanno superato gli obiettivi di raccolta differenziata nazionali nelle percentuali appresso indicate:

a) maggiore del 65 per cento e fino al 75 per cento: tributo ridotto del 30 per cento;

b) maggiore al 75 per cento e fino all'80 per cento: tributo ridotto del 40 per cento;

c) maggiore all'80 per cento e fino all'85 per cento: tributo ridotto del 50 per cento;

d) maggiore all'85 per cento e fino al 90 per cento: tributo ridotto del 60 per cento;

e) maggiore al 90 per cento: tributo ridotto del 70 per cento.

8. Le riduzioni del tributo previste dai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando tali anche i rifiuti che in Umbria, prima del conferimento in discarica, sono assoggettati solamente ad operazioni di:

a) stoccaggio come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006;

b) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione.

9. La frazione organica stabilizzata, utilizzata per la ricopertura giornaliera o definitiva, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo, limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica approvato o da successivi provvedimenti autorizzativi.

10. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti passivi devono produrre una formale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i seguenti dati:

a) denominazione, sede, codice fiscale e partita I.V.A. della ditta e generalità del legale rappresentante;

b) ubicazione della discarica regolarmente autorizzata;

c) quantità annuali complessive dei rifiuti conferiti, distinti per ciascuna tipologia di rifiuto, indicando, altresì, il trimestre dell'avvenuto conferimento in discarica o nell'impianto di incenerimento;

d) quantità annuali di fanghi conferiti, distinti per settore produttivo di provenienza;

e) indicazione specifica di tutti i versamenti trimestrali effettuati nell'anno di riferimento.

11. Le funzioni relative all'accertamento e alla riscossione del tributo nonché del relativo contenzioso tributario e amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sono esercitate dalla Regione.

12. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie sono introitate direttamente dalla Regione che ne gestisce anche le eventuali relative istanze di rimborso.

13. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995, il 5 per cento delle risorse accertate annualmente dalla Regione derivanti dall'applicazione del tributo speciale di cui al comma 1 è destinato ai comuni ove sono ubicate le discariche e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo 3, comma 27, della l. 549/1995 secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 6.

14. Al fine del rispetto del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

a) per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, oltre al recupero dello stesso, si applica la sanzione amministrativa tributaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni. A decorrere dalla data di efficace abrogazione del citato decreto, stabilita al 1° gennaio 2027 dall'articolo 101 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali), il presente richiamo si intende riferito alle corrispondenti disposizioni dell'articolo 38 del d.lgs. 173/2024;

b) per l'omessa o infedele dichiarazione di cui al comma 10 si applica la sanzione prevista all'articolo 3, comma 31, della l. 549/1995.

15. Le violazioni del presente articolo sono constatate dai soggetti e con le modalità indicate all'articolo 3, comma 33, della l. 549/1995, che ne redigono apposito verbale che dovrà essere trasmesso con tempestività alla Regione, che accertata la violazione, la contesta al trasgressore con avviso di accertamento sottoscritto dal funzionario responsabile per l'organizzazione e la gestione del tributo, con invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa

evasa e della pena pecuniaria. Nel caso in cui dagli atti di ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuate d'ufficio.

16. Nei casi in cui, in sede di verifica, non sia possibile rilevare l'esatta quantità e la tipologia dei rifiuti stoccati nel periodo di riferimento delle registrazioni, il tributo è commisurato alla quantità complessiva dei rifiuti presenti in discarica. La determinazione del quantitativo complessivo è rimessa a specifica stima peritale, immediatamente disposta dalla Regione con onere a carico del gestore a seguito di definitivo accertamento dell'inadempimento.

17. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione, sia per il contenzioso tributario che amministrativo, si procede alla riscossione coattiva con le maggiorazioni e le sanzioni previste. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo, secondo le modalità disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 34, della l. 549/1995 e dalle specifiche leggi regionali di attuazione.

Art. 24
(Contributo ambientale)

1. Al fine di garantire il riequilibrio territoriale in relazione agli impatti derivanti dalla presenza nel territorio regionale di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti nonché le funzioni di sorveglianza ambientale è istituito il contributo ambientale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dai titolari degli impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui all'articolo 22, comma 1, alla Regione, nella misura del 3,5 per cento della tariffa di conferimento di cui al medesimo articolo 22.

3. L'importo del contributo è versato alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti.

4. La Regione destina le risorse accertate annualmente:

a) per l'80 per cento ai comuni sede degli impianti di cui al comma 1 per il superamento del disagio ambientale connesso alla presenza degli stessi;

b) fino al massimo del 10 per cento ad A.R.P.A. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8 della presente legge, da determinarsi sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), della l.r. 9/1998 e s.m.i.;

c) la restante quota è destinata al finanziamento del Piano di cui all'articolo 48, comma 2, con priorità per le iniziative di studio e ricerca di cui all'articolo 30.

5. Le risorse di cui al comma 4, nonché quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 23, comma 13, sono ripartite dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, attraverso il Piano annuale di destinazione del Fondo di economia circolare di cui all'articolo 48.

6. Le risorse di cui alla lettera a) del comma 4 e dell'articolo 23, comma 13, sono ripartite, a favore dei comuni territorialmente interessati con i seguenti criteri:

a) nei casi in cui la discarica o l'impianto, nonché l'area circostante per un massimo di 2 km interessa un unico territorio comunale, la quota è destinata interamente al comune interessato;

b) nei casi in cui la discarica o l'impianto, nonché l'area circostante per un massimo di 3 km interessa il territorio di più comuni, la quota è così ripartita:

1) 40 per cento a favore di tutti i comuni interessati, da ripartire proporzionalmente in funzione della superficie dell'area interessata, della popolazione residente nella medesima area nonché della lunghezza della viabilità asservita;

2) 60 per cento a favore del comune ove è ubicata la discarica o l'impianto. Tale quota è cumulata a quella di cui al punto 1).

7. La Giunta regionale comunica ai comuni interessati l'importo delle risorse ripartite di cui al comma 6 richiedendo agli stessi, ai fini dell'assegnazione delle risorse medesime, la presentazione, entro i termini fissati dalla Giunta, di idonei programmi o progetti, anche in forma associata, aventi le seguenti finalità:

a) agevolazioni tariffarie degli utenti;

b) tutela igienico-sanitaria dei residenti;

c) progetti di landfill mining;

d) controllo e monitoraggio sanitario e ambientale;

e) rigenerazione ambientale del territorio interessato;

f) manutenzione delle strade e interventi sulla viabilità nelle strade di interesse e di accesso agli impianti;

g) progetti dimostrativi di prevenzione e/o di corretta gestione dei rifiuti.

8. Le risorse sono concesse ai comuni sulla base dei programmi o progetti presentati e valutati ammissibili, prevedendo le modalità di erogazione e rendicontazione degli stessi.

Art. 25
(Divieti e sanzioni)

1. Gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 qualora non rispettino le modalità del conferimento e della raccolta differenziata stabilite dai regolamenti comunali di cui dall'articolo 198, comma 2, lettera c), del d.lgs. 152/2006. I Comuni provvedono alla irrogazione e alla riscossione delle sanzioni.

2. Ferme restando, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, le funzioni esercitate dai Comuni di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al comma 1, sono competenti a esercitare tali funzioni anche i dipendenti dei soggetti gestori nominati dai Comuni stessi quali ausiliari di vigilanza ambientale.

CAPO VIII
Partecipazione, informazione, educazione e ricerca

Art. 26
(Consulta regionale per la transizione ecologica del ciclo dei rifiuti)

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la transizione ecologica del ciclo dei rifiuti, di seguito denominata Consulta, di cui la medesima Giunta regionale si avvale per le funzioni di cui al comma 3.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;

b) un rappresentante effettivo e uno supplente designati da ciascuna delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) con una delegazione regionale attiva;

c) un rappresentante designato rispettivamente da ognuna delle associazioni sindacali confederali;

d) un rappresentante designato rispettivamente da ognuna delle associazioni di categoria più rappresentative;

e) un rappresentante effettivo e uno supplente designati da ciascuna delle associazioni di tutela dei consumatori;

f) quindici rappresentanti designati dai comitati spontanei territoriali ambientalisti;

g) un rappresentante di A.R.P.A. Umbria;

h) un rappresentante di AURI;

i) dai dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di economia circolare e transizione ecologica, o loro delegati.

3. La Consulta svolge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, funzioni conoscitive, consultive e propositive in materia di gestione dei rifiuti, economia circolare e qualità dei servizi. La Consulta inoltre promuove azioni di informazione pubblica nonché di facilitazione al fine di prevenire e comporre i conflitti in materia ambientale sul territorio regionale.

4. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione il funzionamento della Consulta, che si riunisce con cadenza almeno semestrale.

5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, la Consulta può sviluppare percorsi pubblici di ascolto e condivisione al fine di garantire la più ampia partecipazione, anche avvalendosi di piattaforme digitali, per misurare il grado di soddisfacimento dei bisogni e delle necessità di cittadini e imprese nonché della percezione dell'impatto della presenza degli impianti di cui all'articolo 18. La fase partecipativa include anche le fasce d'età dall'infanzia fino al compimento della maggiore età e rimuove ogni potenziale ostacolo all'esercizio del diritto delle persone con disabilità.

6. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non dà diritto al percepimento di alcun compenso, gettone o indennità.

Art. 27
(Informazione al cittadino)

1. La Regione, in coerenza con i principi definiti nella Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108, promuove e garantisce la massima diffusione e accessibilità dei dati e delle informazioni sulle materie oggetto della presente legge.

2. La pubblicazione dei dati è garantita secondo i criteri di accesso open data e in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

Art. 28
(Educazione)

1. La Regione e l'A.R.P.A., in collaborazione con le province, i comuni e l'AURI, curano la diffusione di informazioni relative ai corretti comportamenti, agli stili di vita e alle buone pratiche di prevenzione dei rifiuti.

2. La Regione, con l'ausilio di A.R.P.A., promuove la diffusione dei concetti fondamentali dell'economia circolare, della prevenzione e della gestione sostenibile dei rifiuti, all'interno degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado siti sul territorio regionale:

a) attraverso la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo in forma multilingue;

b) sostenendo e coadiuvando le scuole nella programmazione di visite didattiche all'interno dei centri di riciclo, del riuso e degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento;

c) attraverso altre iniziative a sostegno della promozione di un'economia di tipo circolare.

3. La Regione invita tutti gli Istituti di istruzione, di ogni ordine e grado, in occasione della Giornata internazionale rifiuti zero che si celebra il 30 marzo di ogni anno, a svolgere attività per sensibilizzare e educare gli studenti al tema del riuso e del riciclo, a sostegno di un'economia di tipo circolare.

4. La Giunta regionale redige un Piano di comunicazione e informazione al cittadino, volto ad assicurare l'accessibilità dei dati anche in forma sintetica, semplificata e multilingue nonché l'unitarietà di indirizzo dell'informazione in merito alle buone pratiche e i corretti comportamenti e stili di vita individuali per la buona riuscita della gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti.

Art. 29
(Volontariato)

1. La Regione promuove il protagonismo del volontariato ambientale nelle attività di segnalazione di abbandono di rifiuti nonché nelle iniziative di pulizia da rifiuti abbandonati nell'ambiente.

2. Al termine delle iniziative di pulizia collettiva di cui al comma 1 svolte dagli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della Regione Umbria, in aree pubbliche naturali e urbane, previo accordo o comunicazione al comune territorialmente competente e al gestore del servizio, i centri di raccolta sono tenuti ad accogliere i materiali conferiti, opportunamente differenziati, nei limiti della capacità ricettiva delle strutture e in conformità alle norme vigenti.

3. La Regione promuove iniziative di raccolta delle plastiche abbandonate nel reticolo idrografico, nei fiumi e nei laghi, con un accordo di filiera specifico dedicato alle associazioni dei pescatori. Promuove, inoltre, analoghe iniziative con le associazioni venatorie per ciò che concerne i rifiuti abbandonati nelle aree di caccia.

Art. 30
(Iniziative di studio e ricerche)

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto di A.R.P.A., ai fini dell'attuazione della presente legge, può promuovere e sostenere iniziative di studio e ricerche di carattere innovativo con le seguenti finalità:

a) progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili nel quadro di riferimento del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);

b) progettazione ecocompatibile degli imballaggi nel quadro di riferimento del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento ai requisiti di riciclabilità e di contenuto minimo di materiale riciclato;

c) analisi della composizione merceologica dei rifiuti urbani al fine di intercettare quanta più possibile materia differenziabile e ridurre il flusso di rifiuti indifferenziati;

d) definizione di sistemi integrati di raccolta differenziata estesa alle categorie dei beni durevoli e dei rifiuti di imballaggio;

e) miglioramento dei processi e delle tecnologie di recupero di materia;

f) favorire l'upcycling dei materiali e il loro posizionamento sul mercato come materie prime seconde nonché la verticalizzazione di processo;

g) definizione e supporto a progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella presente legge;

h) rigenerazione delle matrici ambientali dalla presenza di inquinanti derivanti dalla dispersione di rifiuti;

i) landfill mining delle discariche.

2. Nell'ambito delle iniziative di studio e ricerche di cui al comma 1, al fine di intercettare vulnerabilità e prevenire pratiche illegali nella gestione dei rifiuti, la Regione promuove valutazioni periodiche del rischio (risk assessment) sulle singole filiere.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità attuative delle valutazioni periodiche di cui al comma 2, anche d'intesa con le Prefetture, e ne trasmette gli esiti alla Commissione consiliare competente.

4. La Regione promuove ricerca e sviluppo dei sistemi di responsabilità estesa del produttore e dei distretti ecosostenibili.

CAPO IX
Disposizioni sulla gestione dei rifiuti speciali

Art. 31
(Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

2. La gestione dei rifiuti speciali è improntata ai principi e persegue le finalità di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

3. La Regione per le finalità di cui al comma 2, promuove:

a) la realizzazione di accordi per incoraggiare le imprese all'applicazione di tecniche industriali volte alla minimizzazione degli scarti e al reinserimento degli stessi nel ciclo produttivo;

b) la ricerca di metodi e tecnologie finalizzate alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che diventeranno rifiuti speciali;

c) la ricerca e la sperimentazione di nuove modalità per riutilizzare beni e recuperare i rifiuti speciali;

d) forme di collaborazione tra i soggetti interessati in modo tale da incoraggiare il mercato del riuso e del recupero, anche prevedendo la realizzazione di servizi informativi che mettano in comunicazione domanda e offerta;

e) l'attività di comunicazione e informazione sulla corretta gestione dei rifiuti speciali.

4. Il PREC di cui all'articolo 10 definisce le eventuali integrazioni tra il sistema di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali e quello dei rifiuti urbani per gli impianti previsti dal Piano stesso, al fine di garantire l'autosufficienza regionale del trattamento dei rifiuti urbani.

5. La Regione, in coerenza con gli obiettivi di economia circolare del PREC, disincentiva in via generale il ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali, promuovendo l'adozione di criteri tecnici ed economici volti a favorire prioritariamente il recupero di materia.

Art. 32
(Particolari categorie di rifiuti speciali)

1. Il PREC definisce gli aspetti organizzativi del riciclo, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti speciali, le necessità impiantistiche di riferimento e le relative potenzialità.

2. II PREC definisce altresì gli indirizzi per la gestione di particolari categorie di rifiuti speciali individuate nello stesso. La Giunta regionale può adottare linee guida per garantire la corretta gestione dei rifiuti speciali e la tutela ambientale al fine di promuovere e favorire accordi di programma con i diversi soggetti interessati nel rigoroso rispetto della normativa tecnica statale vigente.

Art. 33
(Rifiuti ospedalieri)

1. Le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Umbria adottano, in forma integrata, le necessarie misure organizzative e le dotazioni impiantistiche volte alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo, nel rispetto dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni previsti dalla normativa statale vigente.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato secondo le previsioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera m), e 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

CAPO X
Vigilanza, controllo e potere sostitutivo

Art. 34
(Ordinanze contingibili e urgenti)

1. Il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Provincia e il Sindaco emettono, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 191 del d.lgs. 152/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate.

Art. 35
(Vigilanza e controllo)

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti e sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal PREC di cui all'articolo 10.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione può avvalersi di A.R.P.A. e dei corpi di polizia provinciale nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali.

3. Il personale incaricato di svolgere le funzioni di cui al comma 1 può ispezionare, in qualsiasi momento, gli impianti di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle modalità previste dalle autorizzazioni ambientali vigenti e della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 36
(Poteri sostitutivi della Regione)

1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei comuni in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

2. La Regione esercita poteri sostitutivi nei confronti dell'AURI secondo quanto previsto dalla l.r. 11/2013.

TITOLO III
BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI CONTAMINATI

CAPO I
Principi e finalità

Art. 37
(Principi)

1. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere adeguati alla destinazione d'uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche dell'area, nel rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti.

2. Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, nel rispetto di quanto disposto all'Allegato 3 al Titolo V della Parte quarta del d.lgs. 152/2006 e all'Allegato 4 al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 1 marzo 2019, n. 46 (Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), si privilegia, ove possibile, l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili di risanamento che soddisfano criteri di economia circolare e sostenibilità, inclusi il biorimedio e il fitorimedio, nonché l'impiego di materiali organici di adeguata qualità, provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani e l'utilizzo di tecniche che riducono al minimo la movimentazione e il trasferimento di materia.

CAPO II
Bonifica e ripristino ambientale

Art. 38
(Funzioni della Regione)

1. In materia di siti contaminati la Regione:

a) disciplina con apposito piano gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi dell'articolo 239, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

b) esercita le funzioni assegnate dall'articolo 242 del d.lgs. 152/2006;

c) realizza d'ufficio gli interventi di cui all'articolo 250 del d.lgs. 152/2006 nel caso in cui il comune territorialmente competente non provveda e secondo l'ordine di priorità fissato dal Piano regionale per la bonifica dei siti inquinati;

d) predispone l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, sulla base dei criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominata ISPRA, ai sensi dell'articolo 251 del d.lgs. 152/2006;

e) stipula l'intesa per accordi di programma per i progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252-bis del d.lgs. 152/2006.

2. Le attività di indagine e gli interventi di cui al presente Capo sono svolti nel rispetto delle Linee guida emanate dall'ISPRA e delle Linee guida regionali di cui all'articolo 39.

Art. 39
(Linee guida in materia di bonifica dei siti inquinati)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, aggiorna le Linee guida regionali in materia di bonifica di siti inquinati che regolamentano i procedimenti di bonifica previsti dalle vigenti normative in materia.

2. Nelle Linee guida di cui al comma 1, sono inoltre regolamentati:

a) i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti e contributi ai comuni per gli interventi di bonifica di interesse pubblico o eseguiti in danno;

b) la gestione delle garanzie finanziarie, ai sensi dell'articolo 242, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. 152/2006;

c) le comunicazioni che i soggetti coinvolti devono trasmettere agli enti nelle varie fasi del procedimento tramite la predisposizione di apposita modulistica, da rendere disponibile anche in formato elettronico nel sito istituzionale della Regione Umbria.

3. Le Linee guida regionali sono aggiornate o integrate ogni qualvolta intervengano modifiche delle normative in materia di bonifica dei siti contaminati.

Art. 40
(Sistema informativo per la gestione della banca dati interoperabile dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale)

1. In attuazione dell'articolo 251 del d.lgs. 152/2006, è istituito un sistema informativo per la gestione della banca dati interoperabile dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale della Regione Umbria, (Sistema Informativo Geografico Siti Contaminati della Regione Umbria, di seguito denominato SISC), che comprende le sezioni di seguito indicate:

a) i siti per i quali non è stata ancora effettuata una verifica delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, materiali di riporto, a seguito di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il sito, per la presenza storica oppure per la presenza di attività produttive potenzialmente capaci di generare contaminazione. In tale sezione sono indicati:

1) i siti su cui si è svolta attività potenzialmente contaminante, oggetto di censimento di cui all'articolo 41, comma 1, lettera f);

2) i siti oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 242, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

b) i siti potenzialmente contaminati per i quali è stata effettuata una verifica delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee o materiali che ha accertato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, di seguito denominate CSC. In questa sezione sono indicati:

1) i siti potenzialmente contaminati per i quali sia accertato un superamento dei limiti delle CSC ai sensi dell'articolo 242, comma 3, del d.lgs. 152/2006 o situazioni di particolare criticità verificate dagli organi di vigilanza e in attesa della conferma degli accertamenti di legge;

2) i siti potenzialmente contaminati per i quali sia accertato un superamento dei limiti delle CSC ai sensi dell'articolo 245 del d.lgs. 152/2006;

3) i siti potenzialmente contaminati, per i quali sia accertato da parte di una pubblica amministrazione il superamento delle CSC ai sensi dell'articolo 244, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

4) i siti con avvio del procedimento determinato dall'inclusione nelle perimetrazioni dei siti di bonifica di interesse nazionale, di seguito denominati SIN, e siti di bonifica di interesse regionale (SIR-ex SIN);

5) i siti con avvio del procedimento determinato dall'inserimento nel Piano regionale di Bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 41 o con procedimento attivato ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni);

c) i siti soggetti ad interventi di bonifica ove sono indicati:

1) i siti contaminati per i quali sia accertato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a seguito del procedimento di cui all'articolo 242, commi 4, 5, 6 e 7, e di cui all'articolo 249 del d.lgs. 152/2006;

2) i siti per i quali sia attivato un procedimento ai sensi dell'articolo 242-bis del d.lgs. 152/2006;

d) i siti con procedimento da cui risulti che non vi sia necessità di intervento, ai sensi dell'articolo 242, comma 2, del d.lgs. 152/2006 o con procedimento di bonifica concluso, con certificazione ai sensi dell'articolo 248 del d.lgs. 152/2006, con indicazioni di eventuali vincoli d'uso.

2. La banca dati SISC costituisce l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica di cui all'articolo 251, comma 1, del d.lgs. 152/2006 che identifica:

a) l'elenco dei siti soggetti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;

b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;

c) gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006.

3. La banca dati SISC gestisce i dati amministrativi tecnici e geografici e condivide i dati con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA), e in particolare popola la banca dati nazionale per i siti contaminati denominata MOSAICO.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i contenuti, i criteri, le modalità per la gestione della banca dati SISC, ivi comprese le modalità di informatizzazione dei procedimenti amministrativi.

5. Con la medesima deliberazione di cui al comma 4, sono altresì individuate le modalità di inserimento dei dati da parte dei soggetti obbligati e interessati cui compete l'intervento di bonifica. L'inserimento nella banca da parte dei suddetti soggetti costituisce adempimento agli obblighi del procedimento.

6. La banca dati SISC costituisce il quadro conoscitivo di riferimento per la predisposizione del Piano regionale di Bonifica dei siti contaminati, di cui all'articolo 41 ed è strumento fondamentale per una gestione omogenea e d'insieme su scala regionale degli aspetti di natura tecnica, amministrativa e finanziaria connessi alle aree contaminate.

Art. 41
(Piano regionale di Bonifica dei siti contaminati)

1. Il Piano regionale di Bonifica dei siti contaminati, di seguito denominato PREBO, è predisposto sulla base dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati SISC di cui all'articolo 40, comma 1, e contiene in particolare:

a) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

b) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ISPRA;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

f) l'individuazione e il censimento dei siti su cui sono svolte attività potenzialmente contaminanti, sia per processi produttivi svolti, sia per i materiali impiegati, ivi incluse le attività a rischio rilevante;

g) lo stato di attuazione del precedente Piano di bonifica disponendo nuove strategie nel caso in cui determinate azioni previste non siano state attuate.

2. Il PREBO contiene inoltre le azioni idonee ad attuare la normativa di settore, con particolare riferimento alle procedure previste per l'esecuzione delle attività di bonifica e per la valorizzazione ambientale e urbanistica delle aree contaminate.

3. Il PREBO altresì:

a) contiene le azioni tese al recupero di aree contaminate da parte di soggetti non responsabili della contaminazione, favorendo l'integrazione tra interventi di bonifica e di riqualificazione urbanistica, introducendo strumenti premiali per incentivare la restituzione dei siti contaminati alla comunità;

b) descrive le strategie regionali per affrontare le situazioni di inquinamento diffuso, in conformità alle previsioni dell'articolo 239 del d.lgs. 152/2006;

c) fornisce supporto agli enti locali attraverso azioni di indirizzo, coordinamento e standardizzazione nella modalità di gestione dei procedimenti di bonifica;

d) promuove l'innovazione tecnologica e l'applicazione di tecniche di bonifica sostenibili sotto il profilo ambientale con particolare riferimento alla riduzione della movimentazione e della produzione di rifiuti e agli interventi realizzati con fondi pubblici.

Art. 42
(Atlante regionale dei Valori di Fondo Naturale dei suoli e delle acque sotterranee)

1. La Giunta regionale approva l'Atlante regionale dei Valori di Fondo Naturale dei suoli e delle acque sotterranee, di seguito denominato Atlante regionale, quale strumento a disposizione di enti pubblici, operatori del settore e singoli soggetti interessati coinvolti nei procedimenti di bonifica, per le finalità di cui agli articoli 242, comma 13-ter, e 242-ter, comma 4-bis, del d.lgs. 152/2006, all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 (Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento), all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) e all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 46/2019.

2. L'Atlante regionale di cui al comma 1 è realizzato in collaborazione con A.R.P.A., Università o altri Enti di Ricerca ed è finalizzato alla conoscenza delle caratteristiche geochimiche delle matrici ambientali del territorio regionale sulla base delle linee guida nazionali del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e dell'ISPRA.

3. Per le aree interessate da fenomeni antropici che abbiano determinato il superamento di una o più CSC, oltre ai valori di fondo naturale, nell'Atlante regionale possono essere definiti i valori di fondo antropico.

4. L'Atlante regionale rappresenta elemento conoscitivo per la definizione dei valori di CSC nell'ambito del SISC di cui all'articolo 40.

Art. 43
(Piano regionale per la disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 239, comma 3, del d.lgs. 152/2006, approva il Piano regionale per la disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, predisposto in collaborazione con A.R.P.A..

2. Sono fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di SIN.

3. Fermo restando il coordinamento con gli altri piani di settore sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i casi di inquinamento da attività agricole di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 46/2019.

Art. 44
(Accertamento delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso e aggiornamento del Piano)

1. La potenziale esistenza di un'area interessata da inquinamento diffuso è segnalata dalle province al Servizio regionale competente, a seguito delle indagini svolte dalla stessa con il supporto di A.R.P.A. nell'esercizio delle loro funzioni.

2. La segnalazione di cui al comma 1 comprende una relazione avente i seguenti contenuti minimi:

a) quadro conoscitivo, corredato da cartografie, che evidenzi le matrici ambientali interessate, la tipologia di inquinanti rilevati, i superamenti delle CSC, l'inquadramento idrogeologico dell'area, il periodo a cui si riferiscono i dati esistenti e le fonti informative;

b) prima indicazione dell'areale interessato dal potenziale inquinamento diffuso, comprensivo degli esiti analitici disponibili, del censimento dei punti di prelievo delle acque sotterranee e dell'individuazione cartografica dei potenziali bersagli della contaminazione;

c) eventuale analisi della distribuzione spaziale e temporale dei dati esistenti.

3. Il Servizio regionale competente procede alla verifica di completezza formale della documentazione allegata alla segnalazione di cui ai commi 1 e 2.

4. In caso di esito positivo della verifica di completezza di cui al comma 3, il Servizio regionale competente avvia il procedimento per l'area caratterizzata da potenziale inquinamento diffuso e attiva il Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l'inquinamento diffuso di cui all'articolo 45 al fine di accertare la presenza o meno di inquinamento diffuso nell'area. In caso di inquinamento diffuso accertato, il Tavolo tecnico elabora una proposta di perimetrazione dell'area interessata da inquinamento diffuso e redige la proposta di Programma di gestione dell'inquinamento diffuso di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), relativo all'area indagata.

5. La proposta di perimetrazione di cui al comma 4 è approvata con deliberazione della Giunta regionale. La proposta di Programma di gestione dell'inquinamento diffuso è approvata con determinazione dirigenziale del dirigente del Servizio regionale competente.

6. La procedura per l'individuazione, la perimetrazione e la successiva gestione delle aree contaminate da inquinamento diffuso prevede le seguenti attività svolte nell'ambito del Tavolo tecnico:

a) caratterizzazione e perimetrazione dell'area ad inquinamento diffuso;

b) determinazione del valore di fondo naturale (VFN) e del valore di fondo antropico (VFA);

c) definizione del modello concettuale preliminare;

d) integrazione del modello concettuale e delimitazione definitiva dell'estensione dell'area ad inquinamento diffuso;

e) valutazione dei rischi ambientali e sanitari;

f) definizione degli obiettivi del Programma di gestione dell'inquinamento diffuso;

g) valutazione e programmazione degli interventi di risanamento a breve, medio e lungo termine;

h) comunicazione delle attività del Tavolo tecnico e del rischio potenziale, sanitario e ambientale, sulla base di un piano istituzionale che accompagni le varie fasi del procedimento, in relazione agli studi e agli interventi effettuati o progettati;

i) prima applicazione di eventuali misure di emergenza o di prescrizioni ai fini della tutela ambientale o della salute pubblica;

j) elaborazione del Programma di gestione dell'inquinamento diffuso, comprensivo del relativo piano di monitoraggio, approvato con determinazione dirigenziale;

k) attuazione degli interventi di mitigazione o di bonifica del rischio ambientale e sanitario previsti dal Programma di gestione;

l) azioni di monitoraggio idonee a prevenire il rischio di ulteriori contaminazioni.

7. Le aree riconosciute ad inquinamento diffuso costituiscono aggiornamento del Piano regionale per la disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, di cui all'articolo 43, che ricomprende la ricognizione delle aree con inquinamento diffuso accertato, perimetrate con deliberazione regionale, e l'elenco delle aree con inquinamento diffuso in corso di accertamento.

Art. 45
(Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l'inquinamento diffuso)

1. È istituito il Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l'inquinamento diffuso, di seguito denominato Tavolo tecnico, quale organismo consultivo della Giunta regionale con l'obiettivo di coordinare la procedura tecnico/amministrativa per l'individuazione, la perimetrazione e la successiva gestione delle aree contaminate da inquinamento diffuso.

2. Il Tavolo tecnico provvede al coordinamento delle attività di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, alla condivisione delle scelte, all'individuazione delle attività da sviluppare e delle modalità di realizzazione delle stesse e alla valutazione dei risultati. In particolare, ha il compito di:

a) accertare la reale presenza di inquinamento diffuso per l'area interessata ai sensi dell'articolo 44, comma 4;

b) elaborare la proposta del Programma di gestione dell'inquinamento diffuso dell'area caratterizzata da inquinamento diffuso.

3. Partecipano al Tavolo tecnico i seguenti soggetti:

a) il dirigente del Servizio regionale competente nella materia di bonifica dei siti inquinati o suo delegato;

b) un rappresentante tecnico della provincia interessata;

c) un rappresentante tecnico dei comuni o delle unioni di comuni interessati;

d) un rappresentante di A.R.P.A.;

e) un rappresentante tecnico dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente interessata.

4. Ulteriori soggetti, pubblici o privati, interessati dagli interventi, possono essere invitati ai lavori del Tavolo tecnico qualora necessario per esigenze tecnico-amministrative.

5. La partecipazione alle sedute del Tavolo tecnico è gratuita e non dà diritto a indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

Art. 46
(Discariche abusive e abbandono di rifiuti)

1. L'ordinanza sindacale di cui all'articolo 192 del d.lgs. 152/2006 finalizzata alla rimozione dei rifiuti abbandonati, prevede la classificazione e la quantificazione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato e l'indicazione della localizzazione del sito. L'ordinanza è comunicata all'A.R.P.A..

2. Al termine degli interventi di rimozione dei rifiuti, l'A.R.P.A. comunica al comune competente per territorio l'eventuale necessità di svolgere gli accertamenti preliminari per definire la condizione di inquinamento delle matrici ambientali coinvolte.

3. Qualora, a seguito della rimozione dei rifiuti, sia rilevato il superamento delle CSC nelle matrici ambientali, si attivano le procedure previste dall'articolo 244 del d.lgs. 152/2006.

TITOLO IV
FONDO REGIONALE, NORMA FINANZIARIA, CLAUSOLA VALUTATIVA E NORME FINALI

CAPO I
Fondo regionale per l'economia circolare

Art. 47
(Fondo regionale per l'economia circolare)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito il Fondo regionale per l'economia circolare, di seguito denominato Fondo, cui affluiscono:

a) le risorse derivanti dal tributo speciale di qui all'articolo 23;

b) il contributo ambientale di cui all'articolo 24;

c) le risorse derivanti dagli oneri amministrativi connessi alle procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti).

2. Al Fondo di cui al comma 1 concorrono:

a) risorse statali ed europee assegnate e riconosciute alla Regione per interventi compatibili con le finalità della presente legge;

b) ulteriori risorse del bilancio regionale;

c) addizionale di cui all'articolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

Art. 48
(Piano annuale di destinazione del Fondo di economia circolare)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva entro il 31 marzo di ogni anno il Piano annuale di destinazione del Fondo, di cui all'articolo 47, che definisce, per l'anno di riferimento, le risorse disponibili da destinare agli interventi e alle attività di cui alla presente legge nel rispetto e per le finalità di quanto disposto all'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995.

2. Il Piano di cui al comma 1 ripartisce annualmente la quota del Fondo da destinare al finanziamento degli interventi disposti dalla presente legge:

a) all'articolo 23, comma 13;

b) all'articolo 24, comma 4, lettera a), secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 24;

c) all'articolo 24, comma 4, lettere b) e c);

d) all'articolo 35.

3. Il Piano prevede altresì l'utilizzo dell'ulteriore quota del Fondo di cui all'articolo 47 per il finanziamento di interventi rientranti nell'ambito delle seguenti destinazioni:

a) progetti e iniziative volti a sostenere i comuni al raggiungimento degli obiettivi di cui alla pianificazione in materia di rifiuti e prevenzione;

b) istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;

c) finanziamento delle funzioni in materia ambientale svolte dall'A.R.P.A.;

d) predisposizione e aggiornamento di piani e programmi concernenti le materie regolate dalla presente legge;

e) iniziative di comunicazione, informazione, educazione ambientale;

f) sviluppo impiantistico in materia di rifiuti;

g) interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei siti;

h) gestione post-mortem di discariche pubbliche non più attive.

4. Il Piano annuale di cui al presente articolo può essere integrato o modificato dalla Giunta regionale nel corso dell'esercizio, nel rispetto dei vincoli e degli equilibri del bilancio regionale.

Art. 49
(Norma finanziaria)

1. Il Fondo regionale per l'economia circolare di cui all'articolo 47 è iscritto nello Stato di previsione delle entrate del Bilancio di previsione regionale con le seguenti imputazioni:

a) entrate di cui al comma 1, lettera a) al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa", Tipologia 0101 "Imposte, tasse e proventi assimilati";

b) entrate di cui al comma 1, lettera b) al Titolo 2 "Trasferimenti correnti", Tipologia 0103 "Trasferimenti correnti da imprese";

c) entrate di cui al comma 1, lettera c) al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni".

2. Le entrate di cui al comma 1, stimate complessivamente in euro 3.715.000,00 nell'esercizio 2027 ed euro 5.050.435,00 nel 2028 costituiscono la dotazione del Fondo di cui all'articolo 47 destinato al finanziamento degli interventi del Piano annuale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 48.

3. Per l'attuazione del Piano di cui all'articolo 48 sono autorizzate le seguenti spese nel bilancio di previsione regionale 2026-2028:

a) euro 2.815.000,00 nell'esercizio 2027 ed euro 4.050.435,00 nell'esercizio 2028 alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti", di cui euro 200.000,00 nel 2027 ed euro 1.300.000,00 nel 2028 per spese di investimento;

b) euro 700.000,00 nell'esercizio 2027 ed euro 800.000,00 nell'esercizio 2028 alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", di cui euro 200.000,00 nel 2027 ed euro 300.000,00 nel 2028 per spese di investimento;

c) euro 200.000,00 negli esercizi 2027 e 2028 alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti".

4. Per gli anni 2027 e 2028 agli oneri di cui al comma 3 si provvede quanto ad euro 1.200.000,00 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e quanto ad euro 2.515.000,00 nell'esercizio 2027 ed euro 3.850.435,00 nell'esercizio 2028 a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 1 disposte dalla presente legge.

5. L'impegno delle somme di cui al comma 3 è subordinato al preventivo accertamento delle entrate di cui al comma 1.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 12 e 14 dell'articolo 23 sono introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 2 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del Bilancio di previsione regionale.

7. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse comunitarie e statali assegnate o riconosciute alla Regione per interventi, Azioni, Piani, Programmi in materia di economia circolare.

8. Con legge di variazione o approvazione del bilancio sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle previsioni delle entrate di cui al comma 1 del presente articolo sulla base dell'andamento effettivo delle suddette entrate. Con i medesimi provvedimenti legislativi, le spese autorizzate al comma 3 per ciascuno degli ambiti di intervento e la relativa imputazione a spese di investimento o spese correnti possono essere rideterminate, tenendo conto degli interventi da realizzare, fermo restando la spesa complessiva autorizzata in ciascun esercizio.

CAPO II
Clausola valutativa

Art. 50
(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa, nell'ambito della valutazione delle politiche pubbliche regionali ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, verifica l'attuazione della presente legge.

2. A tal fine trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale la Giunta regionale presenta all'Assemblea una relazione che documenti:

a) con quali modalità organizzative, procedurali e con quali tempi sono stati posti in essere gli adempimenti previsti dalla legge in capo ai soggetti attuatori;

b) l'attuazione del PREV di cui all'articolo 9 e l'analisi dei dati in merito all'andamento della produzione totale dei rifiuti;

c) l'attuazione del PREC di cui all'articolo 10 e lo stato di avanzamento della dotazione impiantistica e il soddisfacimento dei fabbisogni;

d) l'attuazione del PREBO di cui all'articolo 41 e lo stato di avanzamento della dotazione impiantistica e il soddisfacimento dei fabbisogni;

e) la corrispondenza del Piano d'ambito per il servizio integrato di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 13-bis della l.r. 11/2013 con i contenuti del PREV e del PREC;

f) le iniziative di educazione e comunicazione realizzate ai sensi degli articoli 27 e 28 della presente legge;

g) le sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 25;

h) le criticità emerse nella messa in opera degli strumenti attivati e gli eventuali aggiornamenti degli strumenti di cui al Titolo II, Capo III;

i) l'utilizzo delle risorse di cui al Fondo regionale per l'economia circolare di cui all'articolo 47.

3. Alla scadenza del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione che documenti le ricadute degli interventi attuati sul sistema di gestione integrata dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) l'analisi comparativa dei piani economici finanziari dei singoli comuni, evidenziando le ragioni di eventuali scostamenti dalla media regionale;

b) gli effetti del passaggio alla tariffazione puntuale sull'utente in termini di equità dei costi e qualità del servizio erogato;

c) i risultati derivanti dalle iniziative di studio e ricerca di cui all'articolo 30, e la loro corrispondenza con il raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

4. Le relazioni della Giunta regionale, nonché le risultanze delle attività di valutazione condotta ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche attraverso il sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa.

CAPO III
Norme finali

Art. 51
(Norme di abrogazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2028 la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è abrogata.

2. La legge regionale 16 giugno 1998, n. 21 (Norme per l'impiego della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta di rifiuto negli uffici pubblici) è abrogata.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 la legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) è abrogata.

4. La lettera i-bis del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) è abrogata.

Art. 52
(Norme di attuazione, transitorie e per la decorrenza dell'efficacia)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:

a) costituisce l'Osservatorio regionale dei rifiuti di cui all'articolo 11, comma 2;

b) costituisce il Tavolo tecnico-scientifico permanente dell'economia circolare di cui all'articolo 17 e ne definisce le modalità di funzionamento;

c) costituisce il Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l'inquinamento diffuso di cui all'articolo 45.

2. Il Presidente della Giunta regionale nomina la Consulta di cui all'articolo 26 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, i regolamenti, le linee guida e gli atti di indirizzo adottati in attuazione delle leggi regionali di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 51, ancorché abrogate, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti attuativi e programmatici previsti dalla presente legge.

4. Tutti i procedimenti previsti dalla l.r. 11/2009 in corso all'entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla stessa l.r. 11/2009, ancorché abrogata.

5. L'Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 della l.r. 11/2009 svolge le sue funzioni fino al compimento del procedimento di cui al comma 1, lettera a).

6. Il Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale di cui all'articolo 12 della l.r. 11/2009 svolge le sue funzioni fino al compimento del procedimento di cui al comma 2.

7. La modalità di determinazione e di ripartizione del contributo ambientale di cui all'articolo 24 si applicano a partire dal 1° gennaio 2027.

8. Le disposizioni in materia di determinazione, liquidazione, sanzionamento e riscossione del tributo speciale di cui all'articolo 23 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028. Fino a tale data continuano ad applicarsi, ai fini della liquidazione delle somme e del relativo contenzioso, le modalità e gli importi previsti dalla l.r. 30/1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 26 novembre 2026

PROIETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore De Luca, deliberazione n. 801 del 22 luglio 2026, atto consiliare n. 686 (XII Legislatura);

- assegnato per il parere alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio", con competenza in sede referente, e alla I Commissione consiliare permanente "Affari istituzionali e comunitari", con competenza in sede consultiva, in data 5 agosto 2026;

- testo licenziato dalla II Commissione consiliare permanente in data 16 novembre 2026, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Consigliere Michelini, per la maggioranza e dal Consigliere Arcudi, per la minoranza. (Atto n. 686/BIS);

- esaminato ed approvato, con emendamenti, dall'Assemblea legislativa nella seduta del 19 novembre 2026, deliberazione n. 189.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari della Presidenza e della Giunta regionale - Sezione Atti del Presidente e ufficio legislativo ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1:

- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S. ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948), è stata modificata dalle leggi costituzionali: 9 febbraio 1963, n. 2 (in G.U. 12 febbraio 1963, n. 40), 27 dicembre 1963, n. 3 (in G.U. 4 gennaio 1964, n. 3), 22 novembre 1967, n. 2 (in G.U. 25 novembre 1967, n. 294), 16 gennaio 1989, n. 1 (in G.U. 17 gennaio 1989, n. 13), 4 novembre 1991, n. 1 (in G.U. 8 novembre 1991, n. 262), 6 marzo 1992, n. 1 (in G.U. 9 marzo 1992, n. 57), 29 ottobre 1993, n. 3 (in G.U. 30 ottobre 1993, n. 256), 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. 22 dicembre 1999, n. 299), 23 novembre 1999, n. 2 (in G.U. 23 dicembre 1999, n. 300), 17 gennaio 2000, n. 1 (in G.U. 20 gennaio 2000, n. 15), 23 gennaio 2001, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2001, n. 19), 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248), 30 maggio 2003, n. 1 (in G.U. 12 giugno 2003, n. 134), 2 ottobre 2007, n. 1 (in G.U. 10 ottobre 2007, n. 236), 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23 aprile 2012, n. 95), 18 ottobre 2021, n. 1 (in G.U. 20 ottobre 2021, n. 251), 11 febbraio 2022, n. 1 (in G.U. 22 febbraio 2022, n. 44), 7 novembre 2022, n. 2 (in G.U. 15 novembre 2022, n. 267) e 26 settembre 2023, n. 1 (in G.U. 7 ottobre 2023, n. 235).

- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45), 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16) e 15 febbraio 2024, n. 1 (in B.U.R. 16 febbraio 2024, n. 9, E.S.).

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 14 aprile 2006, n. 88), è stato modificato ed integrato con: decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in G.U. 3 ottobre 2006, n. 230), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (in S.O. alla G.U. 28 novembre 2006, n. 277), decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 (in G.U. 24 novembre 2006, n. 274), decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28 dicembre 2006, n. 300), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. alla G.U. 26 febbraio 2007, n. 47), decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205 (in S.O. alla G.U. 9 novembre 2007, n. 261), decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (in S.O. alla G.U. 29 gennaio 2008, n. 24), decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 (in G.U. 7 giugno 2008, n. 132), decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 (in G.U. 23 maggio 2008, n. 120), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 (in G.U. 16 luglio 2008, n. 165), decreto legge 3 novembre 2008, n. 171 (in G.U. 4 novembre 2008, n. 258), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 (in G.U. 30 dicembre 2008, n. 303), decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 (in G.U. 6 novembre 2008, n. 260), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (in G.U. 3 gennaio 2009, n. 2), decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (in S.O. alla G.U. 3 dicembre 2008, n. 283), decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (in S.O. alla G.U. 29 novembre 2008, n. 280), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. alla G.U. 28 gennaio 2009, n. 22), decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (in G.U. 31 dicembre 2008, n. 304), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28 febbraio 2009, n. 49), decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 (in G.U. 4 aprile 2009, n. 79), decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (in G:U: 28 aprile 2009, n. 97) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (in S.O. alla G.U. 27 giugno 2009, n. 147), decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009 (in G.U. 2 settembre 2009, n. 203), legge 23 luglio 2009, n. 99 (in S.O. alla G.U. 31 luglio 2009, n. 176), decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. 25 settembre 2009, n. 223), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (in S.O. alla G.U. 24 novembre 2009, n. 274), decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (in S.O. alla G.U. 8 marzo 2010, n. 55), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2010, n. 186), decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (in G.U. 12 ottobre 2010, n. 239), decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (in S.O. alla G.U. 10 dicembre 2010, n. 288), decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (in G.U. 20 dicembre 2010, n. 296), decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41 (in G.U. 13 aprile 2011, n. 85), decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 (in S.O. alla G.U. 28 aprile 2011, n. 97), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), decreto Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116 (in G.U. 20 luglio 2011, n. 167), decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 (in G.U. 4 ottobre 2011, n. 231),), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in S.O. alla G.U. 6 dicembre 2011, n. 284) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2011, n. 300), decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in S.O. alla G.U. 24 gennaio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. alla G.U. 24 marzo 2012, n. 71), decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 (in G.U. 25 gennaio 2012, n. 20) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 (in G.U. 24 marzo 2012, n. 71), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (in G.U. 2 marzo 2012,

n. 52) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (in S.O. alla G.U. 28 aprile 2012, n. 99), decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 1 agosto 2011, n. 177), decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2012, n. 182), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (in S.O. alla G.U. 29 maggio 2013, n. 124), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), legge 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2013 (in G.U. 19 agosto 2013, n. 193), decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30 ottobre 2013, n. 255), decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 novembre 2013, n. 156 (in G.U. 14 gennaio 2014, n. 10), decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 (in G.U. 10 dicembre 2013, n. 289), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (in G.U. 8 febbraio 2014, n. 32), decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43), decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30 dicembre 2013, n. 304), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U 28 febbraio 2014, n. 49), decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (in S.O. alla G.U. 27 marzo 2014, n. 72), decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (in S.O. alla G.U. 28 marzo 2014, n. 73), decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2014, n. 192), decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262), legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300, decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1 (in G.U. 5 gennaio 2015, n. 3), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 (in G.U. 5 marzo 2015, n. 53), legge 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28 maggio 2015, n. 122), decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188), legge 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 3 agosto 2015, n. 178), decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 (in G.U. 16 settembre 2015, n. 215), decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172 (in G.U. 27 ottobre 2015, n. 250), legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), legge 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18 gennaio 2016, n. 13), decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26 febbraio 2016, n. 47), decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (in G.U. 24 giugno 2017, n. 145), decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (in G.U. 7 agosto 2017, n. 183), decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20 giugno 2017, n. 141), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12 agosto 2017, n. 188), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162), legge 28 luglio 2016, n. 154 (in G.U. 10 agosto 2016, n. 186), legge 4 agosto 2017, n. 124 (in G.U. 14 agosto 2017, n. 189), decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 6 luglio 2017, n. 156), decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16 dicembre 2017, n. 293), legge 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27 novembre 2017, n. 277), decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (in S.O. alla G.U. 13 gennaio 2017, n. 10), legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22 marzo 2018, n. 68), legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2018, n. 302), decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 (in G.U. 29 marzo 2019, n. 75), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 (in G.U. 28 maggio 2019, n. 123), decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (in G.U. 18 aprile 2019, n. 92), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17 giugno 2019, n. 140), legge 3 maggio 2019, n. 37 (in G.U. 11 maggio 2019, n. 109), decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2019, n. 74 (in G.U. 6 agosto 2019, n. 183), decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 (in G.U. 4 settembre 2019, n. 207), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 (in G.U. 2 novembre 2019, n. 257), legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2019, n. 304), decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in S.O. alla G.U. 19 maggio 2020, n. 128), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. alla G.U. 18 luglio 2020, n. 180), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, 228), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228), decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102 (in G.U. 13 agosto 2020, n. 202), decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (in G.U. 11 settembre 2020, n. 226), decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 (in G.U. 1 marzo 2021, n. 51), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29 aprile 2021, n. 102), decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 22 marzo 2021, n. 70), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 maggio 2021, n. 120), legge 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29 aprile 2021, n. 102), decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181), decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (in G.U. 9 giugno 2021, n. 136), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. alla G.U. 7 agosto 2021, n. 188), decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 (in G.U. 9 settembre 2021, n. 216), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 (in G.U. 8 novembre 2021, n. 266), decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 (in G.U. 10 settembre 2021, n. 217), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 9 novembre 2021, n. 267), decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (in G.U. 6 novembre 2021, n. 265), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2021, n. 310), decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 (in S.O. alla G.U. 30 novembre 2021, n. 285), decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 (in S.O. alla G.U. 30 novembre 2021, n. 285), decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in G.U. 30 dicembre 2021, n. 309), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2022, n. 49), legge 30 dicembre 2021, n. 234 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2021, n. 310), decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (in G.U. 27 gennaio 2022, n. 21), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (in S.O. alla G.U. 28 marzo 2022, n. 73), decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (in G.U. 1 marzo 2022, n. 50),

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28 aprile 2022, n. 98), decreto legge 30 aprile 2022, n, 36 (in G.U. 30 aprile 2022, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29 giugno 2022, n. 150), legge 17 maggio 2022, n. 60 (in G.U. 10 giugno 2022, n. 134), decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (in G.U. 17 maggio 2022, n. 114), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 2022, n. 91 (in G.U. 15 luglio 2022, n. 164), decreto legge 16 giugno 2022, n. 68 (in G.U. 16 giugno 2022, n. 139), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 (in S.O. alla G.U. 5 agosto 2022, n. 182), legge 5 agosto 2022, n. 118 (in G.U. 12 agosto 2022, n. 188), decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (in G.U. 29 giugno 2022, n. 150), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21 settembre 2022, n. 221), decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 (in G.U. 23 settembre 2022, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 269 (in G.U. 17 novembre 2022, n. 269), decreto legge 11 novembre 2022, n. 173 (in G.U. 11 novembre 2022, n. 264), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 4 gennaio 2023, n. 3), decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 (in G.U. 18 novembre 2022, n. 270), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (in G.U. 17 gennaio 2023, n. 13), decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 (in G.U. 3 gennaio 2023, n. 2), decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (in G.U. 24 febbraio 2023, n. 47), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21 aprile 2023, n. 94), decreto legge 14 aprile 2023, n. 39 (in G.U. 14 aprile 2023, n. 88), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 (in G.U. 13 giugno 2023, n. 136) e decreto legge 29 maggio 2023, n. 57 (in G.U. 29 maggio 2023, n. 124), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95 (in G.U. 27 luglio 2023, n. 174), decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 (in G.U. 22 giugno 2023, n. 144), convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16 agosto 2023, n. 190), decreto legge 10 agosto 2023, n. 105 (in G.U. 10 agosto 2023, n. 186), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2024, n. 137 (in G.U. 9 ottobre 2023, n. 236), decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 (in G.U. 9 dicembre 2023, n. 287), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191 (in G.U. 16 dicembre 2023, n. 293), decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181 (in G.U. 9 dicembre 2023, n. 287), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (in G.U. 7 febbraio 2024, n. 31), legge 30 dicembre 2023, n. 214 (in G.U. 30 dicembre 2023, n. 303), decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 (in G.U. 30 dicembre 2023, n. 303), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (in G.U. 28 febbraio 2024, n. 49), decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (in G.U. 2 marzo 2024, n. 52), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. alla G.U. 30 aprile 2024, n. 100), Decreto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21marzo 2024, n. 74 (in G.U. 7 giugno 2024, n. 132), decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 (in G.U. 7 maggio 2024, n. 105), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (in G.U. 6 luglio 2024, n. 157), decreto legge 25 giugno 2024, n. 84 (in G.U. 25 giugno 2024, n. 147), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115 (in G.U. 13 agosto 2024, n. 189), decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 (in G.U. 16 settembre 2024, n. 217), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191 (in G.U. 16 settembre 2024, n. 217), decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153 (in G.U. 17 ottobre 2024, n. 244), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191 (in G.U. 16 dicembre 2024, n. 294), decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (in G.U. 12 dicembre 2024, n. 291), legge 16 dicembre 2024, n. 193 (in G.U. 17 dicembre 2024, n. 295), decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (in G.U. 27 dicembre 2024, n. 302), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24 febbraio 2025, n. 45), legge 30 dicembre 2024, n. 207 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2024, n. 305), decreto legge 24 gennaio 2025, n. 3 (in G.U. 24 gennaio 2025, n. 19), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31 (in G.U. 24 marzo 2025, n. 69), decreto legge 28 febbraio 2025, n. 19 (in G.U. 28 febbraio 2025, n. 49), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60 (in G.U. 29 aprile 2025, n. 98), decreto legge 14 marzo 2025, n. 25 (in G.U. 14 marzo 2025, n. 61), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 105 (in S.O. alla G.U. 13 maggio 2025, n. 109), legge 18 marzo 2025, n. 40 (in G.U. 1° aprile 2025, n. 76), decreto legge 21 maggio 2025, n. 73 (in G.U. 21 maggio 2025, n. 116), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 (in G.U. 19 luglio 2025, n. 166), decreto legge 8 agosto 2025, n. 116 (in G.U. 8 agosto 2025, n. 183), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147 (in G.U. 7 ottobre 2025, n. 233), decreto legge 21 novembre 2025, n. 175 (in G.U. 21 novembre 2025, n. 271), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4 (in G.U. 20 gennaio 2026, n. 15), decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178 (in G.U. 26 novembre 2025, n. 275), legge 2 dicembre 2025, n. 182 (in G.U. 3 dicembre 2025, n. 281), legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2025, n. 301), decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200 (in G.U. 31 dicembre 2025, n. 302), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 (in G.U. 28 febbraio 2026, n. 49), legge 26 gennaio 2026, n. 9 (in G.U. 27 gennaio 2026, n. 21), decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29 (in G.U. 6 marzo 2026, n. 54), decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 (in G.U. 19 febbraio 2026, n. 41), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 4 (in G.U. 20 aprile 2026, n. 91), decreto legge 20 febbraio 2026, n. 21 (in G.U. 20 febbraio 2026, n. 42) convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49 (in G.U. 18 aprile 2026, n. 90), legge 26 febbraio 2026, n. 14 (in G.U. 5 febbraio 2026, n. 29), decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 (in G.U. 27 marzo 2026, n. 72), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 (in G.U. 22 maggio 2026, n. 117), decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 (in G.U. 18 maggio 2026, n. 113), decreto legge 27 luglio 2026, n. 133 (in G.U. 27 luglio 2026, n. 172), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2026, n. 166), decreto legge 7 agosto 2026, n. 143 (in G.U. 7 agosto 2026, n. 182), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 173 (in G.U. 6 ottobre 2026, n. 232), decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2026, n. 185), decreto legge 28 agosto 2026, n. 154 (in G.U. 28 agosto 2026, n. 199), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2026, n. 196 (in G.U. 26 ottobre 2026, n. 249), decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186 (in G.U. 16 ottobre 2026, n. 241), decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197 (in G.U. 28 ottobre 2026, n. 251) e decreto legge 8 ottobre 2026, n. 177 (in G.U. 8 ottobre 2026, n. 234), in attesa di conversione.

Note all'art. 2, comma 4:

– Si riporta il testo dell'art. 4 della direttiva del Parlamento europeo del 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, recante: "DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE)" (pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L312), come modificato dalla direttiva del Consiglio 30 magio 2018, n. 2018/851/UE (in G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150):

«Articolo 4
Gerarchia dei rifiuti

1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
e) smaltimento.
2. Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.
Gli Stati membri garantiscono che l'elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.
Conformemente agli articoli 1 e 13, gli Stati membri tengono conto dei principi generali in materia di protezione dell'ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.
3. Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all'allegato IV bis o altri strumenti e misure appropriati.».

– Si riporta il testo dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 179
(Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.
3. Con riferimento a flussi di rifiuti specifici è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.
[5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei

materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.]
[6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.]
[7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.]
[8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.].».

Note all'art. 4, comma 1:

– Si riporta il testo degli artt. 180, 191, 194, 196, 198 bis e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 180
(Prevenzione della produzione di rifiuti)

1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.
2. Fatte salve le misure già in essere, il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che:
a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;
b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;
c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;
d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovono attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;
e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, all'industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;
g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l'impiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;
h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;
i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione;
l) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;
m) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti terrestri e acquatici, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti;
n) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente acquatico come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento acquatico di ogni tipo;
o) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione.
3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmette le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite il format e la modalità di trasmissione stabiliti dalla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE. L'attività di controllo è esercitata in linea con gli accordi Stato-regioni in materia. Con

successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare controlla e valuta l'attuazione delle misure di prevenzione di cui al comma 2.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE, valuta l'attuazione delle misure sul riutilizzo.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2008/98/CE.

Art. 191
(Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi)

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Non è comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea.

Art. 194
(Spedizioni transfrontaliere)

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.
2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 del predetto regolamento.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 29, del regolamento;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.
5. Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370.
6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:

a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1013/2006 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340. La comunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti è effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la quale garantisce l'interoperabilità con il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.

Art. 196
(Competenze delle regioni)

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani;
h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r);
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215 e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);
n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del mare del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

Art. 198-bis
(Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

1. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ed è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro

dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
2. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del presente decreto.
3. Il Programma nazionale contiene:
a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità, e fonte;
b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione;
c) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi stessi;
d) l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità, anche relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f);
e) lo stato di attuazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi;
f) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale;
g) l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo;
h) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare;
[i) il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, definito d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'istruttoria presentata da ciascuna Regione e Provincia autonoma.]
4. Il Programma nazionale può, inoltre, contenere:
a) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze.
5. In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.

Art. 199
(Piani regionali)

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) l'indicazione del tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;
b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica;
c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
e) l'indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata

dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali più meritevoli, un sistema di premialità tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente;
i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
l) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;
q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori;
r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato;
r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi;
r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti.
4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.
6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
6-bis. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis, a meno che non siano già conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma 10. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.
10. Le regioni per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni.
11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani, l'adozione o la revisione dei piani di gestione e di altri piani regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea e comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi che diano evidenza dell'attuazione delle misure previste dai piani.
12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei piani e programmi di cui al presente articolo.
12-bis. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni da comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale ISPRA avrà accesso per i dati di competenza:
a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune;
b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;
d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;
e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;
f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonché quantità di percolato prodotto;
f-bis) per ogni impianto di recupero di materia autorizzato con i criteri di cui all'articolo 184-ter, ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata, quantità di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia recuperata.
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

– Il regolamento del Parlamento europeo dell'11 aprile 2024, n. 2024/1157/UE, recante: "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)", è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2024, Serie L.

– La legge regionale 17 maggio 2013, n. 11, recante "Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 22 maggio 2013, n. 24), è stata modificata con leggi regionali: 2 aprile 2015, n. 10 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19), 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 61, E.S.), 3 agosto 2017, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 agosto 2017, n. 33), 2 agosto 2018, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 3 agosto 2018, n. 38), 30 ottobre 2023, n. 15 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 novembre 2023, n. 52), 31 luglio 2024, n. 10 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 agosto 2024, n. 38) e 15 ottobre 2024, n. 21 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 16 ottobre 2024, n. 53).
Il testo dell'art. 13-bis, è il seguente:

«Art. 13-bis
Piano d'ambito e disposizioni per il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

1. Il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti è predisposto dal Direttore, adottato dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea dell'AURI nel rispetto dell'articolo 203, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
2. Prima dell'approvazione, il Piano è trasmesso alla Giunta regionale che si pronuncia, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, sulla sua conformità ai contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti ed alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare a tal fine. Trascorso il suddetto termine, senza che siano state formulate osservazioni, il Piano d'ambito è approvato definitivamente dall'Assemblea dell'AURI.
3. L'approvazione del Piano è soggetta alla procedura di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
4. Il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui al comma 1 contiene un programma di interventi necessari a rendere operativi gli obiettivi fissati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, nel rispetto

della normativa vigente. Il Piano d'ambito tiene conto della situazione esistente nonché dell'evoluzione demografica, tecnologica ed economica del territorio. A tal fine costituiscono elementi essenziali del Piano d'ambito:
a) il modello di raccolta dei rifiuti valido per l'intero ambito e le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale nell'intero ambito territoriale regionale. Tali modalità sono diversamente articolate in funzione delle caratteristiche insediative e delle dinamiche di produzione dei rifiuti;
b) le modalità per la progressiva estensione dei servizi di tariffazione nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006;
c) la ricognizione degli impianti presenti sul territorio e la programmazione annuale dei flussi;
d) la stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti in modo da garantire la tendenziale autosufficienza della gestione di tale flusso sulla base delle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
e) il Piano finanziario, che deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti per il periodo considerato;
f) le modalità di assegnazione dei contributi e di irrogazione delle sanzioni ai comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti.
5. Il Piano d'ambito può essere aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge o di criteri e indirizzi della Giunta regionale.».

Note all'art. 5, commi 1, 2 e 3:

– Si riporta il testo dell'art. 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 197
(Competenze delle province)

1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216;
d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.
3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.
5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.
5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.».

– La legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, recante "Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)" (pubblicata nel B.U.R. 12 marzo 1998, n. 20), è stata modificata con leggi regionali: 31 ottobre 2007, n. 29 (in B.U.R. 7 novembre 2007, n. 48), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), 2 aprile 2015, n. 10

(in S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19), 16 luglio 2020, n. 7 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 22 luglio 2020, n. 62), 1 agosto 2024, n. 12 (in S.O. n. 3 al B.U.R. 2 agosto 2024, n. 38) e 7 aprile 2026, n. 4 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2026, n. 15).
Il testo dell'art. 3 è il seguente:

«Art. 3
Convenzioni con gli enti locali.

1. La Regione e gli enti locali si avvalgono del supporto e della consulenza dell'A.R.P.A. per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione e controllo ambientale.
2. La Provincia, ai fini di cui al comma 1, stipula con la Giunta regionale apposita convenzione, nella quale sono disciplinate le attività prestate dall'A.R.P.A. e le modalità per la fruizione di tale servizio.
3. L'A.R.P.A. stipula con i Comuni singoli o associati e con le Comunità montane apposite convenzioni, predisposte sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale, nelle quali sono disciplinati gli ambiti e le modalità di fruizione del servizio.».

Nota all'art. 6, comma 1:

– Si riporta il testo degli artt. 198 e 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 198
(Competenze dei comuni)

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
[g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).]
2-bis. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

Art. 255
(Abbandono di rifiuti non pericolosi)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.
1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo

del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.
1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.».

Nota all'art. 7:

– Per la legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 e per il testo dell'art. 13-bis, si vedano le note all'art. 4, comma 1.

Note all'art. 8, commi 1 e 2:

– Per la legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, si vedano le note all'art. 5, commi 1, 2 e 3.

– Si riporta il testo degli artt. 188-bis, 189, 208, 209, 211, 214, 214-ter, 215, 216 e 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«ART. 188-bis
(Sistema di tracciabilità dei rifiuti)

1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.
2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.
4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:
a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3-bis, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva iscrizione degli operatori;
c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1, lettera d), relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;
e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;
f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;
g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;
h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.
5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3-bis del presente articolo; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.
6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
6-bis. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7. Fino all'entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

ART. 189
(Catasto dei rifiuti)

1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente. Le norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372.
2. Il Catasto assicura, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, un quadro conoscitivo, completo e costantemente aggiornato, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 e mediante gli strumenti di tracciabilità di cui alla presente Parte IV, utilizzando la nomenclatura prevista dalla disciplina europea e nazionale di riferimento.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro

ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

5. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;

c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

e) i dati relativi alla raccolta differenziata;

f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta giorni dal ricevimento, alle Sezioni regionali e provinciali le banche dati trasmesse dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70. Le Sezioni regionali e provinciali provvedono all'elaborazione dei dati, secondo una metodologia condivisa ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2016, n. 132, ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro novanta giorni dal ricevimento, delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità anche attraverso la pubblicazione di un rapporto annuale.

7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.

8. La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis, assicurano il coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire un'opportuna pubblicità alle informazioni.

9. Il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, disciplina le modalità di coordinamento tra le comunicazioni al Catasto dei rifiuti e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale, garantendone la precompilazione automatica.

ART. 208

(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti:

a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;

b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3;

c) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g);

d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;

e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;

f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, è effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale;

g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo

rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;

b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;

d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;

e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;

g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Per le società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le garanzie finanziarie di cui alla presente lettera, comprese quelle riferite agli impianti di discarica ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003, possono essere prestate, per il periodo dell'amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale, su base annuale e comunque per una durata non inferiore a un anno, anche qualora l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore. La garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia, senza necessità di ulteriori previsioni contrattuali riferite ai periodi successivi o alle modalità di escussione. Resta fermo che, in ogni caso, nessuna attività di discarica può essere effettuata in mancanza della predetta garanzia finanziaria;

h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;

i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.

12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate.

13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la

gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma 1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis.
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter, interoperabile con il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 e secondo gli standard concordati con ISPRA, accessibile al pubblico, indicando i seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attività di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
f) quantità autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER) secondo standard condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.
[19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.]
[20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.]

ART. 209
(Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di

registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.
6. Resta ferma l'applicazione del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo.
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

ART. 211
(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)

1. I termini di cui all' articolo 208 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 16, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

ART. 214
(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)

1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento

dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.
5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia.
9. Le province comunicano al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter e secondo gli standard concordati con ISPRA, accessibile al pubblico, i seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa;
c) sede dell'impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
e) relative quantità;
f) attività di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.
11. Con uno o più decreti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di certificazione di qualità ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo 177, comma 4, le opportune modalità di integrazione ed unificazione delle procedure, anche presupposte, per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non già autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

ART. 214-ter
(Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata)

1. L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), è avviato, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività, entro i quali le province o le città metropolitane territorialmente competenti verificano, secondo le modalità indicate dall'articolo 216, il possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, in materia di rifiuti elettrici ed elettronici.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.

ART. 215
(Autosmaltimento)

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente. [1406]
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

ART. 216
(Operazioni di recupero)

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.
7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 3, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.
8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:
a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nell'allegato III al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
[9. Con apposite norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, è individuata una lista di rifiuti non pericolosi maggiormente utilizzati nei processi dei settori produttivi nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) diffusione dell'impiego nel settore manifatturiero sulla base di dati di contabilità nazionale o di studi di settore o di programmi specifici di gestione dei rifiuti approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
b) utilizzazione coerente con le migliori tecniche disponibili senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
c) impiego in impianti autorizzati.]
[10. I rifiuti individuati ai sensi del comma 9 sono sottoposti unica mente alle disposizioni di cui agli articoli 188, comma 3,189, 190 e 193 nonché alle relative norme sanzionatorie contenute nella parte quarta del presente decreto. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 189 il Catasto redige per ciascuna provincia un elenco degli impianti di cui al comma 9.]
[11. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.]
[12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore]
[13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.]
[14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.]
[15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente.]

ART. 227
(Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2012/19/UE e direttiva 2011/65/UE e relativi decreti legislativi di attuazione 14 marzo 2014, n. 49 e 4 marzo 2014, n. 27, e direttiva (UE) 2018/849;
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209 e direttiva (UE) 2018/849;
d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248;
e) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2016, n. 27 e direttiva (UE) 2018/849.».

Note all'art. 9, commi 2 e 3:

- Per il testo dell'art 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 4, comma 1.

- La legge regionale 14 novembre 2017, n. 16, recante "Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 22 novembre 2017, n. 50.

- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, n. 2024/1799/UE, recante: "DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (Testo rilevante ai fini del SEE)", è pubblicata nella G.U.U.E. 10 luglio 2024, Serie L.

- La legge regionale 9 dicembre 2008, n. 18, recante "Promozione degli acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche", è pubblicata nel B.U.R. 17 dicembre 2008, n. 58.

- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 21 giugno 2022, n. 78), è stato modificato con: decreto legge 10 maggio 2023, n. 51 (in G.U. 10 maggio 2023, n. 108), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 (in G.U. 5 luglio 2023, n. 155), decreto legge 29 maggio 2023, n. 57 (in G.U. 29 maggio 2023, n. 124), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95 (in G.U. 27 luglio 2023, n. 174), decreto legge 29 settembre 2023, n. 132 (in G.U. 29 settembre 2023, n. 228), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28 novembre 2023, n. 278), decreto legge 27 dicembre 2024, n. 201 (in G.U. 27 dicembre 2024, n. 302), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16 (in G.U. 25 febbraio 2025, n. 46), decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2024, n. 305), legge 18 marzo 2025, n. 40 (in G.U. 1 aprile 2025, n. 76), legge 4 aprile 2025, n. 42 (in G.U. 4 aprile 2025, n. 79), decreto legge 21 maggio 2025, n. 73 (in G.U. 21 maggio 2025, n. 116), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 (in G.U. 19 luglio 2025, n. 166), decreto legge 9 settembre 2025, n. 127 (in G.U. 9 settembre 2025, n. 209), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164 (in G.U. 5 novembre 2025, n. 257), legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2025, n. 301), legge 11 marzo 2026, n. 34 (in G.U. 23 marzo 2026, n. 68) e decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 149 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2026, n. 185).
  Si riporta il testo dell'art. 57, comma 2:

«Articolo 57.
Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale

Omissis.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.

Omissis.».

- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023, recante "Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023", è pubblicato nella G.U. 19 agosto 2023, n. 193.

- Si riporta il testo dell'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE, recante: "DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE)" (pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2019, n. L 155):

«Articolo 3
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) «plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;
2) «prodotto di plastica monouso»: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;
3) «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;
4) «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;
5) «rifiuto di attrezzo da pesca»: l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;
6) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro;
7) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;
8) «norma armonizzata»: una norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
9) «rifiuto»: il rifiuto definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;
10) «regime di responsabilità estesa del produttore»: il regime di responsabilità estesa del produttore definito all'articolo 3, punto 21), della direttiva 2008/98/CE;
11) «produttore»:
a) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [47] , e immette sul mercato di tale Stato membro prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [48] ; o
b) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
12) «raccolta»: la raccolta definita all'articolo 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE;
13) «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata definita all'articolo 3, punto 11), della direttiva 2008/98/CE;
14) «trattamento»: il trattamento definito all'articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;
15) «imballaggio»: l'imballaggio definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE;
16) «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO_2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;
17) «impianto portuale di raccolta»: l'impianto portuale di raccolta definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2000/59/CE;
18) «prodotti del tabacco»: i prodotti del tabacco definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2014/40/UE.».

– Si riporta il testo dell'art. 14-bis del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione" (pubblicato nella G.U. 19 febbraio 2026, n. 41), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 (in G.U. 19 febbraio 2026, n. 41):

«Art. 14-bis.
Disposizioni in materia di piatti e di altri prodotti in plastica
riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizione che corrispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:
a) per i piatti in plastica:
1) diametro inferiore a 19 centimetri e peso superiore a 45 grammi;
2) diametro da 19 a 24 centimetri e peso superiore a 80 grammi;
3) diametro superiore a 24 centimetri e peso superiore a 110 grammi;

b) per le posate in plastica (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette): rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro;
c) per le cannucce in plastica a uso alimentare: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro, salvo che rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017;
d) per gli agitatori in plastica per bevande: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.».

Note all'art. 10, commi 1, 2, lett. b), 4, 6 e 8:

- Per il testo degli artt. 198-bis e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 4, comma 1.

- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 1.
  Si riporta il testo dell'art 183:

«ART. 183
(Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
b-bis) «rifiuto non pericoloso»: rifiuto non contemplato dalla lettera b);
b-ter) «rifiuti urbani»:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
b-quater) «rifiuti da costruzione e demolizione» i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuti organici»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
d-bis) «rifiuti alimentari»: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
d-ter) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
g-bis) «regime di responsabilità estesa del produttore»: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti

spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
n) «gestione dei rifiuti»: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
t-bis) «recupero di materia»: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
u-bis) «riempimento»: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
bb) «deposito temporaneo prima della raccolta»: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;
cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
ee) «compost»: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
ff) «digestato da rifiuti»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente,

che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;
oo) «spazzamento delle strade»: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2;
qq-bis) «compostaggio di comunità»: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
qq-ter) «compostaggio»: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.».

– La legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, recante "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9.

Nota all'art. 12, comma 2:

– Si riporta il testo dell'art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«ART. 195
(Competenze dello Stato)

1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
b-bis) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216;
b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le attività di recupero energetico dei rifiuti;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurne la pericolosità;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese;

l'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;

g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;

h) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2003, n. 203;

l) l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;

m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;

n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;

o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

q) l'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;

s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'articolo 196, comma 1, lettera p);

t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 177, comma 6;

b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;

[e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;]

f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni,

con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;
h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;
i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;
l) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);
n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;
o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
q) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da università o istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;
r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disciplina;
s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;
t) predisposizione di linee guida per l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, anche in conformità a quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;
u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211;
v) predisposizione di linee guida per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della parta quarta del presente decreto.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.
5-bis. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi.».

Note all'art. 13, commi 1 e 2:

– Per il testo dell'art. 196, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 4, comma 1:

– Si riporta il testo dell'art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«ART. 200
(Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.
3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.
4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.
6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.
7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'art. 195.».

– Si riporta il testo, attualmente vigente, dell'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (pubblicato nella G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216):

«Art. 3-bis.
Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.

4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

[5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.]

[6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.]

6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente.».

– Per la legge regionale 17 maggio 2013, n. 11, si vedano le note all'art. 4, comma 1.

– Per il testo dell'art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda la nota all'art. 12, comma 2.

Note all'art. 14, commi 1, lett. b) e c), e 2:

– Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", è pubblicato nella G.U. 8 settembre 2016, n. 210.

– Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2022, n. 304):

«Art. 14.
Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:
a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.
4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.».

– Si riporta il testo dell'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (pubblicata nel S.O. alla G.U 29 dicembre 2017, n. 302):

«Art. 1 - Comma 527

527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, con i medesimi poteri e nel quadro dei princìpi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
n) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.».

– Si riporta il testo dell'art. 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«ART. 203
(Schema tipo di contratto di servizio)

1. I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).
2. Lo schema tipo prevede:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
l) la facoltà di riscatto secondo i princìpi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.
3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le Autorità d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.».

Note all'art. 15:

– Si riporta il testo degli artt. 6, 11 e 61, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (si vedano le note all'art. 9, commi 2 e 3):

«Articolo 6.
Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Articolo 11.
Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.
Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.
2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.
3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01.
5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Articolo 61.
Contratti riservati

Omissis.
4. Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Omissis.».

– Si riporta il testo dell'art. 3 della legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2, recante "Qualità del lavoro e dei servizi alla persona" (pubblicata nel B.U.R. 6 marzo 2024, n. 12):

«Art. 3
Clausola sociale.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 57 del D.Lgs. 36/2023, nei procedimenti di cambio appalto relativi ai contratti d'appalto di cui all'articolo 1, comma 1, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara e negli inviti concernenti il nuovo appalto, un'espressa clausola sociale volta a promuovere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea vigenti in materia, la stabilità occupazionale mediante l'assorbimento dei lavoratori direttamente impiegati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto a condizioni economiche e normative almeno equivalenti a quelle stabilite nel contratto d'appalto cessato, nonché ad assicurare il mantenimento dell'anzianità di servizio e i diritti individuali acquisiti o in essere al momento del cambio appalto. Resta ferma l'applicazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
2. La mancata sottoscrizione della clausola sociale comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, gli operatori economici sono tenuti ad allegare all'offerta economica un apposito progetto, idoneo all'assorbimento del personale e finalizzato ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, specificando inquadramento e trattamento economico, tipologia contrattuale applicata e orario di lavoro previsto in sede di assunzione. La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale e determina l'esclusione dalla gara ai sensi del comma 2.
4. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo al fine di promuovere la responsabilità sociale degli operatori economici e dei soggetti che agiscono in qualità di concorrenti e aggiudicatari nei procedimenti di cui al comma 1.».

– Si riporta il testo, attualmente vigente, dell'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali" (pubblicata nella G.U. 3 dicembre 1991, n. 283):

Art. 1
(Definizione)

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
Omissis.
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Omissis.».

– La legge regionale 6 marzo 2023, n. 2, recante "Disposizioni in materia di amministrazione condivisa", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 marzo 2023, n. 13.

– Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 agosto 2017, n. 179.

Nota all'art. 17, comma 1, lett. b):

– Si riporta il testo dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«ART. 184-bis
(Sottoprodotto)

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì,

l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
[2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 presente decreto.].».

Nota all'art. 18, comma 1:

– Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lett. l-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«ART. 5
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
Omissis.
l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale o dell'Unione europea, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, comprese la salute umana e la protezione del clima;
Omissis.».

Nota all'art. 19, comma 2:

– Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", è pubblicato nella G.U. 11 settembre 2020, n. 226.

Note all'art. 21, comma 1:

– Si riporta il testo dell'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«ART. 238
(Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico)

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

– Per il testo dell'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si vedano le note all'art. 14, commi 1, lett. b) e c), e 2.

Note all'art. 23, commi 1, 4, 7, 8, 13, 14, 15 e 17:

– La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 29 dicembre 1995, n. 302), è stata modificata con: decreto legge 17 maggio 1996, n. 280 (in G.U. 21 maggio 1996, n. 117), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 (in G.U. 20 luglio 1996, n. 169), decreto legge 20 giugno 1996, n. 326 (in G.U. 20 giugno 1996, n. 143), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (in G.U. 16 agosto 1996, n. 191), decreto legge 8 agosto 1996, n. 437 (in G.U. 26 agosto 1996, n. 199), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 (in G.U. 25 ottobre 1996, n. 251), decreto legge 13 settembre 1996, n. 473 (in G.U. 14 settembre 1996, n.

216), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577 (in G.U. 14 novembre 1996, n. 267), decreto legge 28 settembre 1996, n. 504 (in G.U. 28 settembre 1996, n. 228), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1996, n. 602 (in G.U. 27 novembre 1996, n. 278), decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (in G.U. 2 ottobre 1996, n. 231), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (in S.O. alla G.U. 30 novembre 1996, n. 281), decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536 (in G.U. 22 ottobre 1996, n. 248), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648 (in G.U. 23 dicembre 1996, n. 300), legge 23 dicembre 1996, n. 662 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1996, n. 303), decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (in G.U. 31 dicembre 1996, n. 305), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 1 marzo 1997, n. 50), decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 (in G.U. 26 marzo 1997, n. 71), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (in G.U. 24 maggio 1997, n. 119), legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 127), decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297 (in G.U. 12 settembre 1997, n. 213), decreto legge 29 settembre 1997, n. 328 (in G.U. 30 settembre 1997, n. 228), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 settembre 1997, n. 410 (in G.U. 29 novembre 1997, n. 279), decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (in S.O. alla G.U. 3 gennaio 1998, n. 2), decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (in S.O. alla G.U. 23 dicembre 1997, n. 298), decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (in S.O. alla G.U. 8 gennaio 1998, n. 5), legge 27 dicembre 1997, n. 449 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 1997, n. 302), decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (in G.U. 30 aprile 1998, n. 99), decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203 (in G.U. 1 luglio 1998, n. 151), decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 (in G.U. 16 luglio 1998, n. 164), legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 1998, n. 302), legge 7 gennaio 1999, n. 2 (in G.U. 12 gennaio 1999, n. 8), legge 3 maggio 1999, n. 124 (in G.U. 10 maggio 1999, n. 107), legge 13 maggio 1999, n. 133 (in S.O. alla G.U. 17 maggio 1999, n. 113), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in S.O. alla G.U. 28 settembre 2000, n. 227), legge 21 novembre 2000, n. 342 (in S.O. alla G.U. 25 novembre 2000, n. 276), decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (in S.O. alla G.U. 26 marzo 2001, n. 71), decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (in S.O. alla G.U. 16 agosto 2001, n. 189), decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 (in G.U. 29 dicembre 2001, n. 301), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 (in G.U. 27 febbraio 2002, n. 49), legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2002, n. 305), decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (in G.U. 22 gennaio 2003, n. 17), legge 24 dicembre 2003, n. 350 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2003, n. 299), legge 30 dicembre 2004, n. 331 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2004, n. 306), legge 18 aprile 2005, n. 62 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2005, n. 96), legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299), legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (in S.O. alla G.U. 8 maggio 2010, n. 106), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in S.O. alla G.U. 6 dicembre 2011, n. 284), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2011, n. 300), decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (in G.U. 31 maggio 2012, n. 126), decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (in S.O. alla G.U. 6 luglio 2012, n. 156), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2012, n. 189), legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2012, n. 302), legge 13 luglio 2015, n. 107 (in G.U. 15 luglio 2015, n. 162), decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (in G.U. 22 settembre 2015, n. 220), legge 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18 gennaio 2016, n. 13), legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in S.O. alla G.U. 15 luglio 2015, n. 162), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2020, n. 322), decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181) e decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2026, n. 185).

Si riporta il testo dell'art. 3, commi da 24 a 41:

«Art. 3

Omissis.

24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

27. Il tributo è dovuto alle regioni. Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad

investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.
28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni con legge entrata in vigore entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità[151] , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996.
31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa rispettivamente del 200 per cento e del 150 per cento dell'ammontare del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sulla smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le modalità di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 e 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione.
35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
36. Nell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
"i-bis) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".

37. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
"g-bis) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;".
38. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo è determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilità di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva è esente dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione.
39. A decorrere dall'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.
40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29.
41. Al comma 4 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole da: "ad agevolare il finanziamento" fino a: "dal riciclaggio dei film di polietilene." sono sostituite dalle seguenti: "e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale e dell'uso delle discariche anche attraverso la corresponsione di un premio da corrispondere al produttore agricolo conferitore di scarti di film di polietilene.".
Omissis.».

– Il decreto del Ministro dell'ambiente 18 luglio 1996, recante "Ammontare dell'imposta unitaria dovuta, per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica", è pubblicato nella G.U. 24 ottobre 1996, n. 250.

– Si riporta il testo dell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«ART. 205
(Misure per incrementare la raccolta differenziata)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:
a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.
1-ter. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.
[2. La frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.]

3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento	40 per cento
15 per cento	50 per cento
20 per cento	60 per cento
25 per cento	70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.

3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.

6-bis. I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero e non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179.

6-ter. Alla disposizione di cui al comma 6-bis si può derogare nel caso di raccolta congiunta di più materiali purché ciò sia economicamente sostenibile e non pregiudichi la possibilità che siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta differenziata delle singole frazioni.

6-quater. La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili entro il 1° gennaio 2022; per i rifiuti organici; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi

e mobili.
6-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, previa consultazione con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, di quanto residua dalle attività di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.».

– Per il testo dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 10, commi 1, 2, lett. b), 4, 6 e 8.

– Si riporta il testo, attualmente vigente, dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 8 gennaio 1998, n. 5):

«Art. 13.
Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4-ter.
4-ter. Si applica la sanzione di duecentocinquanta euro quando il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.
5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 1), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica la sanzione pari al settanta per cento del credito utilizzato in compensazione.
5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la sanzione di cui al comma 5 è aumentata dalla metà al doppio.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto è presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.».

– Si riporta il testo, attualmente vigente, degli artt. 38 e 101 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 novembre 2024, n. 279):

«Art. 38.
Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione
(articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 25 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 14, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 243, 244, 245, 276 e 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 6, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo 73, comma 1, lettere l) e m).
5. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera m), si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25 per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 6.
6. Si applica la sanzione di 250 euro quando il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.
7. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 1), si applica la sanzione pari al 70 per cento del credito utilizzato in compensazione.
8. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 2), la sanzione di cui al comma 7 è aumentata dalla metà al doppio.
9. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 36, comma 12, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 91, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico è presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
10. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 101.
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data indicata all'articolo 102 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246;
b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1559;
c) l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;
d) gli articoli 24 e 26 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
e) gli articoli 32, 33, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
f) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
g) articoli 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
h) gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
i) gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;
l) l'articolo 2, ottavo comma della legge 26 gennaio 1983, n. 18;
m) gli articoli 69, 71, 72, 73, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
n) gli articoli 5 e 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
o) gli articoli 50, 51, 53 e 54 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
p) l'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
q) la legge 11 ottobre 1995, n. 423;
r) gli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
s) l'articolo 34 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446;
t) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
u) gli articoli da 1 a 18, 20, 21 e da 23 a 29 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

v) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;
z) il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a eccezione degli articoli 21-bis e 21-ter;
aa) l'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
aa-bis) articolo 37, comma 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;[196]
aa-ter) articolo 1, comma 132, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
bb) articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
bb-bis) articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
cc) gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.
2. Restano abrogati:
a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi», da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;
b) il decreto ministeriale 1° settembre 1931; i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole «27, penultimo comma», dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
c) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole «o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58», e secondo periodo, 73-bis, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; gli articoli da 92 a 96, 97, sesto comma, e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
e) l'articolo 8, commi dal quarto al nono e undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, aggiunti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71; l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;
f) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;
g) l'articolo 2, a eccezione dei commi settimo e ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18;
h) l'articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649;
i) l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 17; l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 6;
l) l'articolo 2, commi 27 e 28, e l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
m) l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;
n) l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
o) l'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
p) all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla rubrica, le parole: «e delle sanzioni pecuniarie» e al comma 3, le parole: «e le sanzioni pecuniarie»;
q) l'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 16 ottobre 1973, n. 268.

- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 5 marzo 1999, n. 53.

Nota all'art. 24, comma 4, lett. b):

- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, lett. g) della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (si vedano le note all'art. 5, commi 1, 2 e 3):

«Art. 7
Direttore generale.

Omissis.
3. Il Direttore generale provvede in particolare, sentiti i Direttori dei dipartimenti territoriali:
Omissis.

g) alla redazione di una relazione annuale sulle attività svolte, i risultati conseguiti e i costi sostenuti per i livelli di LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA erogati, da inviare alla Giunta regionale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;
Omissis.».

Nota all'art. 25, comma 1:

– Per il testo dell'art. 198, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda la nota all'art. 6, comma 1.

Nota all'art. 26, comma 1, lett. b):

– Si riporta il testo, attualmente vigente, dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 15 luglio 1986, n. 162):

«Art. 13

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.».

Note all'art. 27:

– La Convenzione di Aarhus, recante "Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale", è stata firmata il 25 giugno 1998 in Danimarca ed è entrata in vigore il 30 ottobre 2001.

– La legge 16 marzo 2001, n. 108, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998", è pubblicata nel S.O. alla G.U. 11 aprile 2001, n. 85.

– Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale", è pubblicato nella G.U. 23 settembre 2005, n. 222.

Note all'art. 30, comma 1, lett. a) e b):

– Il regolamento del Parlamento europeo del 13 giugno 2024, n. 2024/1781/UE, recante: "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)", è pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2024, Serie L.

– Il regolamento del Parlamento europeo del 19 dicembre 2024, n. 2025/40/UE, recante: "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)", è pubblicato nella G.U.U.E. 22 gennaio 2025, Serie L.

Nota all'art. 31, comma 1:

– Si riporta il testo dell'art. 184, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«ART. 184
(Classificazione)

Omissis.
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
i) i veicoli fuori uso.
Omissis.».

Note all'art. 33, comma 2:

– Si riporta il testo, attualmente vigente, dell'art. 30-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (pubblicato nella G.U. 8 aprile 2020, n. 94, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2020, n. 23 (in G.U. 8 aprile 2020, n. 94, E.S.):

«Art. 30-bis
Norme in materia di rifiuti sanitari

1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.».

– Si riporta il testo, attualmente vigente, degli att. 2, comma 1, lett. m), e 7, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (pubblicato nella G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216):

«2.
Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
Omissis.
m) sterilizzazione: abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6. La sterilizzazione è effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l'essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi. Possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo. L'efficacia viene verificata secondo quanto indicato nell'allegato III del presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti stessi;
Omissis.

7.
Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Omissis.
2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove è ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.
Omissis.».

Nota all'art. 34:

Per il testo dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano note all'art. 4, comma 1.

Note all'art. 36:

– Il testo dell'art. 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, recante "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), è il seguente:

«Art. 16
Potere sostitutivo.

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 27 dello Statuto regionale, nelle materie di competenza legislativa, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni amministrative di natura obbligatoria e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, secondo le modalità e le garanzie di cui al comma 2.
2. Il potere sostitutivo di cui al comma 1 è esercitato dalla Giunta regionale, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, previa diffida all'ente inadempiente, con fissazione di un congruo termine per provvedere non inferiore comunque ai sessanta giorni.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta gli atti necessari, sentito il Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale.».

– Per la legge regionale 17 maggio 2013, n. 11, si vedano le note all'art. 4, comma 1.

Note all'art. 37, comma 2:

– Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 1.

– Si riporta il testo dell'Allegato 4 al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1 marzo 2019, n. 46, recante "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (pubblicato nella G.U. 7 giugno 2019, n. 132):

«Allegato 4
Tipologie di intervento applicabili per le aree agricole

Art. 5.

Premessa.
L'obiettivo di qualsiasi azione di messa in sicurezza e bonifica di aree agricole è quello di preservare la risorsa suolo in tutta la sua interezza, pertanto sarà fondamentale restringere gli interventi di rimozione, trasporto, scavo e lavaggio unicamente ai casi in cui altre strategie in situ ed a minore impatto risultino insufficienti.
È essenziale, infatti, mantenere gli equilibri ecosistemici che hanno portato alla formazione del suolo, per poter restituire in tempi più o meno brevi il suolo stesso al tradizionale uso agricolo.
Gli interventi dovranno essere calibrati in modo sito-specifico in considerazione della tipologia di inquinamento intervenuto, delle caratteristiche pedo-climatiche, delle attività agricole e zootecniche coinvolte. Tali indicazioni, pertanto, saranno fornite e circostanziate solo successivamente alle indagini di caratterizzazione di dettaglio e alla valutazione di rischio.
Il mantenimento di livelli di sicurezza adeguati per gli operatori agricoli ed i consumatori di prodotti ortofrutticoli non è necessariamente legato alla quantità totale di una specie inquinante presente nel suolo. Nel caso dei metalli, la frazione biodisponibile ha un ruolo chiave essendo soggetta ai meccanismi di assorbimento delle colture e di mobilizzazione nelle parti profonde nel suolo e sottosuolo.
Obiettivo di questi interventi di bonifica sarà la riduzione del rischio per la salute e la verifica che le concentrazioni delle sostanze presenti nel suolo siano compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato.
1. Tipologia di interventi di messa in sicurezza e bonifica applicabili per le aree agricole.
Sono preferibili tecniche che consentano di mettere in sicurezza le aree potenzialmente inquinate evitando che le stesse siano utilizzate, impropriamente, per attività agricole o pastorali, che abbiano sbocchi sul mercato agroalimentare. A tale scopo sono da preferire specie arboree poliennali, se necessario in consociazione con specie erbacee iperaccumulatrici, in quanto la salvaguardia del paesaggio e della vocazione agricola di una zona restano uno degli obiettivi strategici nell'ambito della gestione e pianificazione del territorio, così come la protezione della salute dei cittadini, evitando la produzione abusiva di prodotti alimentari su suoli inquinati.
Ove possibile, pertanto, sarà data la preferenza ad interventi di bio-, fito-risanamento con piante poliennali, che presentano numerosi vantaggi rispetto ai trattamenti fisico-chimici:
messa in sicurezza effettiva (impedimento fisico all'uso improprio dei suoli inquinati);
economicità;
miglioramento del paesaggio;
miglioramento della fertilità dei suoli;
impedimento all'uso non agricolo dei suoli (nuove edificazioni).

2.1 Fitorisanamento.
Il fitorisanamento comprende i seguenti processi:
1) fitodegradazione: azione delle piante e dei microorganismi rizosferici sulla degradazione/detossificazione degli inquinati organici presenti nel suolo;
2) rizofiltrazione: decontaminazione di una fase acquosa attraverso processi di adsorbimento ed assorbimento da parte delle radici delle piante;
3) fitostabilizzazione: diminuzione della pericolosità di alcune sostanze riducendone la biodisponibilità;
4) fitoestrazione: rimozione degli inquinanti dal suolo attraverso l'accumulo nella biomassa delle piante.
Pertanto, in caso di inquinamento non localizzato e basso livello di rischio, una strategia di riduzione (rimozione e/o immobilizzazione) della frazione biodisponibile dei metalli sicuramente adeguata agli obiettivi della messa in sicurezza è perseguibile, in tempi utili, per tornare alle ordinarie produzioni agricole.
La possibilità di combinare le tecniche di fitostabilizzazione e fitoestrazione è di sicuro interesse per aree rurali a livello medio basso di contaminazione da metalli potenzialmente tossici.
A tale scopo, è particolarmente indicato l'utilizzo di piante a rapido accrescimento quali pioppo ed eucalipto, per le quali la letteratura scientifica ha evidenziato, da tempo, una particolare affinità con Cadmio e Piombo. Il loro portamento e la rapida colonizzazione dello spazio è anche funzionale ad impedire fisicamente ogni altro tipo di attività, agricola e non, nell'appezzamento da mettere in sicurezza.
Nel caso in cui i livelli di contaminazione riguardino elementi come il Cromo, la cui affinità con le colture arboree summenzionate non è risultata soddisfacente, sono altamente consigliate le brassicacee iperaccumulatrici che, per le loro caratteristiche fisiologiche, assorbono questo elemento utilizzando lo stesso meccanismo attivo di trasporto dei solfati.
L'effetto di questa tecnica può essere incrementato utilizzando degli ammendanti organici, il cui contenuto di chelanti naturali migliora l'assimilazione dei metalli da parte delle colture. Altro fattore che è possibile modulare è l'efficienza radicale, tramite l'inoculo con funghi micorrizici (es. Trichoderma spp) che ne accrescano la superficie assorbente.
In caso di contaminazione da inquinanti organici, la tecnica di fitodegradazione descritta al punto 1 può rappresentare la chiave di volta perché consente di associare il mantenimento di un paesaggio rurale alla naturale degradazione dei composti organici. In questo caso, l'utilizzo di specie arboree dotate di un apparato radicale adeguatamente fitto e profondo può essere coadiuvato da un prato di lolium, il cui effetto dell'apparato radicale su IPA ed Idrocarburi è stato comprovato da tempo.
La fertilizzazione con compost può produrre risultati positivi, visto che le biomasse compostate possono fungere da inoculo di microbi e possono fornire un ulteriore input di nutrienti alla microflora già presente nel suolo.
La strategia di fitorisanamento ideale include, dunque, una arborea con sesto di impianto 2 x 1 associato ad un prato (di brassicacee, nel caso si voglia potenziare l'effetto fitoestrattivo e di lolium, nel caso di un effetto rizodegradativo), su suoli fertilizzati con ammendante ed inoculati con funghi micorrizzici.
2.2 Biorisanamento.
Il biorisanamento è una tecnologia che prevede l'utilizzo di microrganismi naturali o ricombinanti per abbattere le sostanze tossiche presenti nel suolo, in particolare composti organici, attraverso processi che possono essere aerobici o anaerobici. Le due principali tecniche di biorisanamento sono:
1) Biostimulation: potenziamento del metabolismo della microflora autoctona attraverso l'input di nutrienti derivanti dall'essudazione radicale di specie vegetali opportunamente selezionate oppure da fertilizzazioni organiche. Di facile applicazione è anche l'innesco di processi aerobici attraverso lavorazioni frequenti capaci di arieggiare il suolo e fornire maggiori quantità di ossigeno alla microflora.
2) Bioaugmentation: incremento delle cellule batteriche e fungine presenti nel suolo e selezionate per le loro capacità di degradare composti organici, riprodotte in dosi massive in bioreattori ed inoculate nel suolo da decontaminare in uno o più interventi. Il principale problema da affrontare, per questa tecnica, è il mantenimento di un adeguato numero di cellule microbiche degradatrici nel suolo legato alla competizione con la microflora già presente. Per superare con successo questo ostacolo, si può optare per la selezione di una microflora autoctona già adattata alle condizioni edafiche e chimico-fisiche del suolo, estratta direttamente dai suoli che si intende decontaminare. Questo approccio è sicuramente uno dei più completi, se si considera che l'utilizzo di microflora autoctona ha il vantaggio di creare un formulato biodegradatore che include sia batteri che funghi in grado di metabolizzare inquinanti a differente livello di recalcitranza in un ampio spettro di condizioni ambientali, tipiche del suolo che si intende risanare. La capacità di mantenere un attività costante e non condizionata dai fattori ambientali è legata, anche, alla possibilità da parte dei microbi di aggregarsi in consorzi che includono microbi, funghi, lieviti all'interno di una matrice polimerica da loro prodotta in cui le condizioni di pH, potenziale redox sono mantenute a livelli ottimali. Tali consorzi, chiamati biofilm, rappresentano un ulteriore elemento da tenere in considerazione qualora si voglia effettuare una bioaugmentation con specie autoctone.
2.3 Altre tecniche.
Le tecniche menzionate in precedenza hanno il vantaggio di presentare un impatto molto basso dal punto di vista ambientale e paesaggistico, associato a convenienti costi di applicazione. Tuttavia ci sono casi in cui i livelli di inquinanti presenti nel suolo, siano essi organici o inorganici, sono tali da richiedere approcci più incisivi.
In tali situazioni sono proponibili unicamente trattamenti chimico-fisici che garantiscano alte rese di rimozione, ma sono generalmente molto costosi e provocano inoltre la modifica irreversibile delle proprietà del suolo trattato. Pertanto la loro applicazione deve essere limitata agli effettivi volumi di suolo che necessitano di questi trattamenti.
I trattamenti chimici consistono in una detossificazione degli inquinanti attraverso reazioni di trasformazione in sostanze dotate di una minore tossicità e/o mobilità, come:
a) ossidazione: attraverso l'iniezione nella matrice contaminata di un forte agente ossidante (perossido di idrogeno, permanganato di potassio), che ne consentano una completa mineralizzazione;

b) riduzione: impiegata nel caso in cui le specie ridotta presenti una minore tossicità;
c) soil-flushing: estrazione delle specie chimiche inquinanti con lisciviant (solventi organici, tensioattivi etc.) e successiva separazione di percolato da avviare ad un ulteriore iter di smaltimento o bonifica;
d) fissazione: utilizzo di agenti chimici chelanti che consentono di concentrare i metalli in porzioni di suolo più contenute in vista di un trattamento ex situ.
I trattamenti fisici sono basati, essenzialmente, sul passaggio degli inquinanti nelle differenti fasi del suolo. Si tratta in particolare di:
a) solidificazione: riduzione della permeabilità della massa contaminata;
b) trattamenti termici: si basano sull'incenerimento, la gassificazione o la pirolisi che comportano, in ogni caso, a differenti condizioni di temperatura, la volatilizzazione degli inquinati e la loro rapida ossidazione con formazione di composti inorganici (CO2, ossidi di azoto e zolfo, ecc.).
A seguito dei trattamenti sopra elencati, si procede ad un aggiornamento della caratterizzazione dell'area e alla ripetizione, ove necessario, della procedura di Valutazione di rischio (VdR) di cui all'allegato 3 al presente regolamento.
Le aree che, a seguito della nuova VdR, risultino non compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, possono essere destinate ad alberature con specie arboree caratterizzate da buona adattabilità alle condizioni pedoclimatiche dell'area, profondità degli apparati radicali, alta capacità di suzione radicale, come pioppo bianco, pioppo nero ed eucaliptus.».

Nota all'art. 38, comma 1:

– Si riporta il testo degli artt. 239, 242, 250, 251 e 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«ART. 239
(Principi e campo di applicazione)

1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio «chi inquina paga».
2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;
b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.
3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.

ART. 242
(Procedure operative ed amministrative)

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte

della pubblica amministrazione.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

a) i parametri da sottoporre a controllo;

b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di una o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni

ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.

8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.

9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o di modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.

13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4.

13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. E' fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le concentrazioni riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.

ART. 250
(Bonifica da parte dell'amministrazione)

1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuali, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero.

ART. 251
(Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)

1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:
a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.
2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.
3. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).

ART. 252-bis
(Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni. L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l'impresa è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:
a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;
c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;
d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;
f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;
g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;
h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale;
i-bis) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilità.
4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2.
5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano

i requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:
a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007;
b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente;
c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale è determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilità economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.
6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo. La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale è subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dell'area.
7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione può agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
8. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252.
[9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.]
10. Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una o più società "in house" individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle aree di proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.
11. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo.».

Nota all'art. 39, comma 2, lett. b):

– Per il testo dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda la nota all'art. 38, comma 1.

Note all'art. 40:

– Per il testo degli artt. 242 e 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda la nota all'art. 38, comma 1.

– Si riporta il testo degli artt. 242-bis, 244, 245, 248 e 249 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«ART. 242-bis
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica)

1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la

verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda.

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei princìpi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati.

3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.

5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.

ART. 244
(Ordinanze)

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento, con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è adottata nel termine di centocinquanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e senza indugio notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.[1713]

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.

4-bis. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-ter. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, la regione assegna alla provincia interessata un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'ordinanza motivata di cui al comma 2 è adottata dalla regione competente, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Il supporto tecnico ai sensi del

secondo periodo è fornito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.[1714]

ART. 245
(Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione)

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.
2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.[1716]
3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.

ART. 248 (Controlli)

1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7.
2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.
2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.
3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.

ART. 249
(Aree contaminate di ridotte dimensioni)

1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto.».

– Il decreto del Ministero dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 15 dicembre 1999, n. 293.

Note all'art. 41, comma 3:

– Per il testo dell'art. 239 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda la nota all'art. 38, comma 1.

Note all'art. 42, comma 1:

– Per il testo dell'art. 242, comma 13-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda la nota all'art. 38, comma 1.

– Si riporta il testo dell'art. 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«ART. 242-ter
(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.

2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo. Nelle more dell'adozione da parte delle regioni delle disposizioni attuative del presente comma, le categorie di interventi nonché i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.

4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242.

4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. E' fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

– Si riporta il testo, attualmente vigente, dell'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 26 marzo 2009, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento" (pubblicato nella G.U. 4 aprile 2009, n. 79):

«Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano, oltre alle definizioni di cui agli articoli 54 e 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le seguenti definizioni:
Omissis.
b) valore soglia: lo standard di qualità ambientale delle acque sotterranee stabilito a livello nazionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3; valori soglia possono essere definiti dalle regioni limitatamente alle sostanze di origine naturale sulla base del valore di fondo;
Omissis.».

– Si riporta il testo, attualmente vigente, dell'art. 2, comma 1, lett. h) del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" (pubblicato nella G.U. 7 agosto 2017, n. 183):

«Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 183, comma 1, e 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
Omissis.
h) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;
Omissis.».

– Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1 marzo 2019, n. 46 (si vedano le note all'art. 37, comma 2):

«Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
a) area agricola: la porzione di territorio destinata alle produzioni agroalimentari;
b) produzioni agroalimentari: le attività di coltura agraria, pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o all'alimentazione di animali destinati al consumo umano;
c) valutazione di rischio: valutazione complessiva degli elementi di potenziale rischio ambientale e sanitario associato all'esposizione indiretta per assunzione alimentare, condotta secondo i criteri di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento;
d) valore di fondo geochimico: distribuzione di una sostanza nel suolo derivante dai processi naturali, con eventuale componente antropica non rilevabile o non apprezzabile.».

Note all'art. 43, commi 1 e 3:

– Per il testo dell'art. 239, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda la nota all'art. 38, comma 1.

– Per il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1 marzo 2019, n. 46, si vedano le note all'art. 37, comma 2.

Note all'art. 46, commi 1 e 3:

– Si riporta il testo dell'art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«ART. 192
(Divieto di abbandono)

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.».

– Per il testo dell'art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 40.

Note all'art. 47, commi 1, lett. c) e 2, lett. c):

– Il decreto del Ministero dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370, recante "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti", è pubblicato nella G.U. 26 ottobre 1998, n. 250.

– Per il testo dell'art. 205, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 23, commi 1, 4, 7, 8, 13, 14, 15 e 17.

Nota all'art. 48, comma 1:

– Per il testo dell'art. 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si vedano le note all'art. 23, commi 1, 4, 7, 8, 13, 14, 15 e 17.

Note all'art. 49, commi 3 e 4:

– La legge regionale 30 dicembre 2025, n. 11, recante "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2026-2028", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 31 dicembre 2025, n. 63.

– La legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30, recante "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", è pubblicata nel B.U.R. 29 ottobre 1997, n. 52.

Note all'art. 50, commi 1 e 2, lett. e):

– Il testo dell'art. 61 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 61
La valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi.

1. L'Assemblea legislativa valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative secondo le modalità disciplinate dal Regolamento interno.
2. La Regione assicura la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l'analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità.
3. [Il regolamento consiliare disciplina il funzionamento del Comitato per la legislazione, composto da un numero pari di Consiglieri della maggioranza e della minoranza].
4. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 53, comma 2, le Commissioni permanenti valutano la qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione ed il coordinamento con la legislazione vigente.
5. [Le Commissioni permanenti valutano l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali].
6. [Il Comitato presenta annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sulla propria attività].».

– Per il testo dell'art. 13-bis della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11, si vedano le note all'art. 4, comma 1.

Note all'art. 51;

– Per legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30, si vedano le note all'art. 49, commi 3 e 4.

– La legge regionale 16 giugno 1998, n. 21, recante "Norme per l'impiego della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta di rifiuto negli uffici pubblici", è pubblicata nel B.U.R. 24 giugno 1998, n. 41.

– La legge regionale 13 maggio 2009, n. 11, recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 20 maggio 2009, n. 23.

– Il testo vigente dell'art. 7, comma 3 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (si vedano le note all'art. 4, comma 1), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7
Assemblea.

Omissis.
3. L'Assemblea, in particolare, provvede a:
a) adottare, su proposta del Consiglio direttivo, lo Statuto e il regolamento di organizzazione da sottoporre all'approvazione definitiva della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 2. Allo stesso modo si procede per le modifiche ai suddetti atti;
b) eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo;
c) nominare il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente in seguito all'adozione dell'atto di individuazione da parte del Consiglio direttivo;
d) formulare obiettivi al Consiglio direttivo per l'amministrazione dell'AURI e a verificare i risultati conseguiti;
e) approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo;
f) approvare il Piano d'ambito del servizio idrico di cui all'articolo 13 e il Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 13-bis;
g) validare i Piani finanziari elaborati dai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e del metodo tariffario definito da ARERA, previa verifica della loro correttezza da parte del Consiglio direttivo;
g-bis) predisporre la tariffa del servizio idrico integrato e l'aggiornamento del piano economico-finanziario dei gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 149 , comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
h) approvare la carta dei servizi e il regolamento dei servizi predisposti dal Consiglio direttivo;
i) formulare proposte circa le modalità specifiche di gestione e organizzazione dei servizi, nonché segnalare al Consiglio direttivo elementi specifici attinenti le modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori;
[*i-bis) approva l'entità dell'indennità dovuta ai Comuni sedi di impianti per la gestione dei rifiuti urbani e la quota da ripartire fra i Comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti medesimi, tenendo conto:*
1. della tipologia degli impianti, anche in riferimento alla loro articolazione e cumulabilità;
2. delle caratteristiche sociali, economiche, ambientali dei territori interessati;
3. della quantità e qualità dei rifiuti movimentati;
4. del traffico dei mezzi pesanti.]. Abrogato.
Omissis.».

Note all'art. 52, commi 4, 5, 6 e 8:

– Per la legge regionale 13 maggio 2009, n. 11, si vedano le note all'art. 51.
Il testo degli artt. 10 e 12 è il seguente:

«Art. 10
Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti.

1. È istituito, presso l'ARPA, l'Osservatorio sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da esperti in materia di rifiuti:
a) tre designati dall'ARPA di cui uno con funzioni di Presidente;
b) tre designati dalla Giunta regionale;
c) uno designato da ciascuna provincia;
d) uno designato da ciascun ATI;
e) uno designato dall'Albo nazionale gestori ambientali - Sezione regionale.
3. L'Osservatorio coordina le attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 11, in particolare svolge le seguenti attività:
a) verifica e validazione delle quantità dei rifiuti prodotte e conferite al servizio pubblico di gestione integrata con riferimento ad ogni ATI e ad ogni singolo comune;

b) verifica annuale delle quote percentuali di rifiuti intercettate attraverso le azioni di raccolta differenziata con riferimento ad ogni ATI e ad ogni singolo comune;
c) verifica trimestrale dei dati gestionali degli impianti per rifiuti urbani, con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti urbani e speciali conferiti in discarica;
d) analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione nonché degli impianti;
e) trasmissione di una relazione annuale da inviare alla Giunta regionale, entro il 31 marzo, relativa alle attività di cui alle lettere a), b) e c);
f) supporto allo sviluppo delle azioni attuative del Piano regionale per quanto di competenza della Regione.
4. L'Osservatorio collabora con l'Osservatorio nazionale dei rifiuti di cui all'articolo 206-bis del d.lgs. 152/2006 ed esercita le funzioni di cui all'articolo 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale).
5. I componenti dell'Osservatorio non percepiscono alcun compenso.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, individua le modalità di trasmissione, raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti di cui al presente articolo e di cui all'articolo 9.

Art. 12
Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale.

1. È istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di rifiuti, il Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa delibera della Giunta stessa.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da esperti in materia di rifiuti di cui:
a) tre designati dalla Giunta regionale, di cui almeno un componente dell'Osservatorio;
b) uno designato da ciascuna provincia;
c) uno designato da ciascun ATI.
3. Il Comitato svolge funzioni consultive alla Giunta regionale relative alla gestione di rifiuti, in particolare per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3 e per problematiche particolarmente complesse che interessano la gestione dei rifiuti.
4. I componenti del Comitato non percepiscono alcun compenso.
5. Il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento e organizzazione.».

– Per legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30, si vedano le note all'art. 49, commi 3 e 4.